



COMPRAVENDITA AUTOCARAVAN NUOVA O USATA: COSA SAPERE PER EVITARE AMARE SORPRESE

ultimo aggiornamento: 18 aprile 2024



Associazione Nazionale
**COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
www.coordinamentocamperisti.it

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
055 2469343 info@coordinamentocamperisti.it



www.incamper.org 328 8169174
50125 FIRENZE via di San Niccolò 18

INDICE

COME EVITARE UNA TRUFFA (ARTICOLI PUBBLICATI)	pagina 4
ACQUISTARE UN'AUTOCARAVAN	pagina 5
LE DOMANDE DA PORRE AL VENDITORE PRIMA DI ACQUISTARE UN'AUTOCARAVAN	pagina 8
IL CONTRATTO CONSIGLIATO PER L'ACQUISO DI UN'AUTOCARAVAN	pagina 15
LE SOLUZIONI AL SOVRAPPESO	pagina 27
IL SOVRAPPESO: LE TOLLERNZE	pagina 28
PORTAMOTO E PORTABAGAGLI	pagina 31
PORTABICICLETTE E PORTASCÌ	pagina 31
BOMBOLE GPL MOBILI	pagina 33
SERBATOIO PERMANENTE GPL	pagina 36
COME EVITARE AMARE SORPRESE	pagina 38
FURTI. È EMERGENZA	pagina 41
VEICOLI DI INTERESSE STORICO	pagina 44

NUOVE DIREZIONI CITTADINO e VIAGGIATORE



www.nuovedirezioni.it
83/2024 maggio
giugno



INCAMPER *è rivista dal 1988*



www.incamper.org **221**
maggio-giugno 2024



COME EVITARE UNA TRUFFA

Nonostante gli interventi delle Forze dell'Ordine e i nostri interventi informativi, essere truffati nella vendita è frequente e il rischio riguarda anche le autocaravan.

Il copione è sempre lo stesso:

il compratore propone di concludere la compravendita dinanzi a un notaio per assicurare al venditore che l'affare è sicuro ma lo truffa pagando con assegni falsificati. Quando il venditore se ne accorgerà, il compratore ha già rivenduto il veicolo. Il truffato difficilmente otterrà giustizia e resterà beffato e danneggiato.

L'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI non può pubblicare le segnalazioni di coloro che presumono di aver subito una truffa nella vendita di un'autocaravan perché rischierebbe di essere querelata dal presunto truffatore, da presumere innocente prima di una sentenza penale di condanna che arriverà dopo anni. Siamo più volte intervenuti sul tema pubblicando articoli per evitare le truffe: a seguire i due elenchi.

ARTICOLI PUBBLICATI SU COME PREVENIRE FURTI E TRUFFE



Anno	num.	pagine
1990	13	16/17
1991	17-18	46/47
1998	58	2/3
2003	90	12/29
2003	91	8/12
2003	92	8/9
2004	94	12/14
2008	124	55
2009	125	72/74
2009	128	92/99
2009	129	61/92
2009	131	62/64
2010	138	147 /151
2010	139	83
2012	147	88
2012	149	60/61
2014	155	8/11uenti
2014	157	8/11
2014	158	15/25
2014	159	18/19
2015	165	55/56



Anno	num.	pagine
2011	3	144/147
2013	13	35/88
2013	16	80/84
2014	20	4
2014	25	76/87
2015	31	62/63

ACQUISTARE UN'AUTOCARAVAN

Informazioni utili per evitare cocenti delusioni, danni economici e stress

Per chi desidera acquistare un'autocaravan, oltre a quanto abbiamo scritto nel documento per evitarti amare sorprese [<https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/1%20acquisto%20autocaravan.pdf>], ricordiamo i seguenti vantaggi nel possedere un'autocaravan di proprietà:

1. utilizzarla per le uscite di fine settimana e/o per tutti i giorni al posto dell'autovettura. Avere tutte le comodità, i tuoi spazi e le tue cose. Passare una giornata meravigliosa avendo a disposizione: una cucina, il potersi sdraiare per un riposo, un proprio bagno. Non ultimo, il poter parcheggiare in un'area di sosta in attesa che finisca un ingorgo e/o un blocco del traffico. Se poi arriva una giornata piovosa il poter comodamente leggere, conversare, riposare, guardare la televisione. Infine, accendere il motore e partire, staccando dal quotidiano per vivere luoghi che aprono la mente e arricchiscono lo spirito;
2. decidere anche all'ultimo momento di metterla in moto e partire senza prenotazioni;
3. cambiare destinazione in caso di maltempo e/o di nuove curiosità;
4. fruire o meno dei campeggi;
5. pagare una bassa tassa di circolazione;
6. sottoscrivere con la Vittoria Assicurazioni SpA una polizza RCA inferiore a quella di una moto;
7. facilitati nella guida grazie al posto di guida rialzato rispetto alle autovetture;
8. poter organizzare la parte abitativa come si desidera, come risulta comodo riguardo ai letti e al riporre i vestiri e quanto necessario al viaggiare;
9. arrivare dopo pochi viaggi a essere addestrati nel programmare utilmente i consumi dell'acqua potabile contenente nel serbatoio;
10. individuare i tempi utili per effettuare senza problemi le cicliche operazioni di carico dell'acqua potabile e lo scarico dei serbatoi delle acque reflue chiare e scure;
11. preparare per tempo i rifornimenti di GPL e carburante,
12. pianificare i controlli del polmone e della pompa alimentazione acqua, del frigorifero, del boiler, degli pneumatici, degli ammortizzatori, del motore, delle cablazioni elettriche, delle condutture GPL, delle condutture acqua potabile, della igienizzazione del serbatoio acqua potabile, del serbatoio raccolta acque reflue scure e di quello acque reflue chiare.

TRASFORMARE UN FURGONE IN AUTOCARAVAN?

Ricordare che la Circolare protocollo 33892/23/32- DIV2 del 06/04/2009 prevede che in Italia non si può omologare un furgone per il trasporto merci appartenente alla categoria N1, in M1 quindi cambiarlo in trasporto persone (autocaravan eccetera).

Pertanto, le trasformazioni sono possibili solo alle officine che acquistano un furgone per trasformarlo correttamente, riuscendo a farlo omologare come AUTOCARAVAN.

Qualcuno, per superare detto divieto di legge, suggerisce di predisporre un allestimento amovibile il quale non va ad impattare sulle caratteristiche del mezzo, non spiegando in cosa consiste e quali sono le responsabilità civili e penali in caso di distacchi durante il viaggiare che possono ferire e/o uccidere il guidatore e/o i trasportati nonché che il caricare sopra degli allestimenti riduce la possibilità di caricare cose e/o persone al fine di non superare la portata massima ammessa sulla Carta di circolazione.

Ricordiamo altresì i seguenti svantaggi nel possedere un'autocaravan di proprietà

- a) il costo di acquisto;
- b) i blocchi permanenti del traffico in base alla categoria EURO che per l'alimentazione a diesel arriveranno velocemente a bloccare i veicoli fino a EURO 6;
- c) il non poter entrare in circolazione stradale se si supera la portata massima ammessa nella Carta di circolazione (di fatto riduzione drastica del numero dei trasportati);
- d) l'utilizzarla mediamente per 40 giorni all'anno se non si è pensionati;
- e) il costo di un rimessaggio se non si possiede un'area privata dove parcheggiarla;
- f) i sindaci che emanano limitazioni locali alla circolazione e sosta;
- g) non ignifughe, quindi, il cercare stalli di sosta per evitare di parcheggiare in mezzo alle autocaravan;
- h) i consumi di carburante maggiori rispetto a quelli di un'autovettura;
- i) velocità inferiori a quelle di un'autovettura;
- j) sensibilità al vento laterale;
- k) uno spazio interno di pochi metri cubi e metri quadrati;
- l) l'assenza di un riciclo forzato dell'aria interna;
- m) l'assenza di una corretta ripartizione interna del riscaldamento.



Divieto di sosta



Sbarra che impedisce l'entrata in un parcheggio



Esiti di un incendio attivato da un veicolo a fianco

L'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI ha sempre curato il settore tecnico-giuridico, e dal 1985 è l'unica a tutelare gli interessi dei proprietari di autocaravan sia in materia di compravendita e post vendita sia in materia di circolazione e sosta. Come risulta dal sito www.coordinamentocamperisti.it, ogni criticità viene analizzata e affrontata dai nostri consulenti giuridici anche per fornire una corretta informazione utile a evitare lunghi, costosi e stressanti contenziosi.

TRA LE PIEGHE DEL CONTRATTO, LA PIAGA DEL CONTENZIOSO

Acquistare un'autocaravan significa investire molte risorse, ed è quindi importante un'accurata e preventiva valutazione del contratto per rilevare lacune o clausole vessatorie che potrebbero determinare contestazioni tra le parti e quindi lunghi e onerosi contenziosi.

Proprio per scongiurare simili vicende l'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI si è adoperata collaborando con la Camera di Commercio di Firenze per formulare un modello di contratto di compravendita di autocaravan chiaro, esaustivo e senza clausole vessatorie. Purtroppo, nonostante tale modello contrattuale sia disponibile dal 2014, i venditori di autocaravan non hanno sinora manifestato alcuna intenzione di utilizzarlo, neppure se gratuitamente pubblicizzati dall'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI.

L'ACQUISTO

Trattandosi di acquistare un "veicolo+casa" la cui spesa è di decine di migliaia di euro e il cui uso medio è di 40 giorni l'anno, non ti fidare del colpo d'occhio, di depliant pubblicitari, del venditore che ti dice... *firmi subito perché sono poche le autocaravan a disposizione...*

Prima di firmare pretendi dal venditore una copia del contratto di compravendita in modo da sottoporlo al tuo consulente giuridico e chiedi di eseguire: una prova di guida e di parcheggio; l'apertura e chiusura dei letti; l'operazione di carico e scarico delle acque; la pulizia del serbatoio dell'acqua potabile; la sostituzione di una ruota.

ALCUNI VENDITORI

- 1** Non indicano agli acquirenti né in sede di trattativa né in sede di conclusione della compravendita i punti di assistenza in Italia e all'estero dove recarsi in caso di necessità e/o verifiche programmate (se queste ultime non vengono effettuate si perdono le garanzie).
- 2** Chiedono acconti sul prezzo o addirittura il saldo prima della consegna senza garantire, ad esempio tramite fidejussioni, che l'importo incassato sarà versato al costruttore dell'autocaravan. E così può accadere che in mancanza di saldo, il costruttore non allestisca il veicolo o non fornisca i documenti necessari per l'immatricolazione. L'acquirente si ritrova così senza soldi e senza autocaravan o con un'autocaravan senza targa.
- 3** Non garantiscono che nei 12 mesi successivi all'acquisto non verrà prodotta una nuova serie di autocaravan che svaluterà il modello appena acquistato. Da ricordare che l'uso medio di un'autocaravan è di 40 giorni l'anno, quindi, detta svalutazione arriverebbe dopo un breve utilizzo.
- 4** Non chiariscono all'acquirente che, in mancanza di specificazioni nel contratto, se il prezzo andrà pagato tramite finanziamento e il credito non viene concesso, la compravendita sarà comunque efficace con diritto del venditore a trattenere la caparra confirmatoria. Proprio su questo tema, a dimostrazione del fatto che un contratto scritto bene può evitare contenziosi, rendiamo nota una sentenza depositata il 30 aprile 2022 con la quale il Tribunale di Milano respingeva l'appello di una consumatrice che nel 2015 aveva concluso una compravendita con il concessionario Caravan Schiavolin con sede a Vigevano (PV) per l'acquisto di un'autocaravan usata al prezzo di 58.000 euro. Di seguito, in estrema sintesi, i fatti oggetto di causa. In sede di sottoscrizione del contratto, la consumatrice versava una caparra confirmatoria di 10.000 euro e chiedeva al venditore di fare da intermediario per ottenere un finanziamento senza il quale l'acquisto non sarebbe stato possibile. Di tali circostanze la consumatrice avrebbe reso edotta la società Caravan Schiavolin in sede di stipula della vendita. Tuttavia, nel contratto predisposto dal venditore, non se ne faceva menzione. Fatto sta che la richiesta di finanziamento era respinta con impossibilità per la consumatrice di saldare il prezzo. Purtroppo, non risultando dal contratto la reale volontà dell'acquirente e sorta contestazione tra le parti, il venditore, dopo aver sottoposto alla firma della consumatrice una clausola "penale per recesso" tratteneva 2.000 euro. Ebbene, sulla base di tale clausola e del contratto di compravendita, il Giudice di Pace di Milano prima e il Tribunale di Milano in appello hanno ritenuto corretto l'operato del concessionario condannando la consumatrice alle spese legali per un totale di 3.600 euro circa. L'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, tramite proprio legale di fiducia, ha supportato la consumatrice nel tentativo di dimostrare in giudizio sia la volontà di subordinare la compravendita al finanziamento sia la vessatorietà della clausola qualificata da Caravan Schiavolin come "penale per recesso". Pur non condividendo le conclusioni alle quali sono pervenuti i Giudici trascurando numerosi dettagli della vicenda, il contratto di compravendita non menzionava il finanziamento né tanto meno la necessità del credito come unica risorsa per il pagamento del prezzo. Tale circostanza ha avuto un peso decisivo determinando l'emergere di una verità processuale purtroppo diversa da quella sostanziale. Proprio per evitare simili vicende, il contratto certificato dalla Camera di Commercio di Firenze prevede la clausola 2.3 in base alla quale, qualora la richiesta di finanziamento non sia accolta, il contratto di compravendita dell'autocaravan si risolve.
- 5** Non specificano per iscritto i motivi per i quali, in caso di permuta con una nuova autocaravan, la valutazione di un usato che resta a disposizione dell'acquirente sino alla consegna del veicolo nuovo, potrebbe diminuire nel tempo.

LE DOMANDE DA PORRE AL VENDITORE PRIMA DI ACQUISTARE UN'AUTOCARAVAN

SÌ NO

- È possibile guidare l'autocaravan per almeno 10 chilometri in percorso misto?
(è essenziale per verificarne la stabilità, eventuali riflessi prodotti dal parabrezza, l'insufficienza degli specchietti retrovisori, sterzo, visibilità frontale e posteriore, frenata, rumorosità in viaggio della meccanica e dell'allestimento)
- È dotata di pneumatici a più di sei tele, da carico, oppure del tipo Camping Car?
- È dotata di certificazione sulla distribuzione dei pesi sugli assi?
- È dotata di cinture di sicurezza nei posti a sedere posteriori e anteriori, provviste di schema di manutenzione?
- È dotata di air bag?
- È dotata di martinetto di facile utilizzo, anche nelle sedi stradali sterrate e scoscese?
(Provare a sollevare il veicolo per testare lo sforzo del cric/martinetto in quanto può esserne utile uno BASSO e LARGO visto che a pneumatico sgonfio gli assali si abbassano moltissimo)
- È dotata di martinetto posto in luogo facilmente accessibile, insieme al triangolo e al giubbotto retroriflettente?
- È dotata di libretto che indica la rete d'assistenza in Italia e all'estero, sia per la parte meccanica sia per l'allestimento?
- È dotata di pendrive con le tempistiche inerenti alle riparazioni / sostituzioni alle loro officine autorizzate e/o rivenditori?
- È dotata di depliant che indica a quale pec e mail scrivere in caso si riscontrino difetti?
- Nel contratto è previsto che in caso di difetti e/o guasti il veicolo è ritirato presso il cliente?
- Nel contratto è previsto che in caso di difetti e/o guasti è redatta una Scheda di Lavorazione per il cliente?
- Nel contratto è previsto che in caso di difetti e/o guasti entro 4 giorni si comunica al cliente le lavorazioni da eseguire in garanzia?
- Nel contratto è previsto che in caso di difetti e/o guasti si comunica al cliente la data della riconsegna del veicolo al suo domicilio?

- Nel contratto è previsto che in caso di contenzioso il Foro competente è quello della vostra città?
- È dotata di Telecamera retromarcia?
- È dotata di segnale acustico esterno di retromarcia, provvisto di schema di manutenzione?
- La fanaleria posteriore è posta al riparo dai microtamponamenti?
(eventi che purtroppo avvengono spesso durante le manovre di parcheggio)
- È dotata di pendrive contenente il Libretto di Manutenzione generale?
(dalla lettura del Libretto di Manutenzione si scopre, per esempio, che per pulire il semplice ugello del frigorifero occorre un lavoro di tre ore di operaio specializzato in quanto deve essere rimossa la cucina e l'intero frigorifero! Oppure, scoprire che occorre usare l'aria compressa per svuotare le acque reflue, a causa delle diverse pendenze dei tubi)
- È dotata di gradino elettrico che rientra automaticamente allorquando si accende il motore?
- Gli scalini sono facilmente superabili?
- È dotata di specifiche di costruzione e di manutenzione del modulo abitativo?
- È dotata di scalette interne e/o esterne che hanno superato il test che le ha sottoposte a un carico statico, verso il basso di 1.000 N e a un carico statico orizzontale di 500 N, e gli scalini non si spezzano e/o flettono in modo permanente per più di 5 millimetri?
- La stabilità del tavolo/i è assicurata sia durante l'utilizzo sia quando sono riposti per la marcia?
- L'altezza dei letti li rende facilmente utilizzabili?
- L'altezza delle cuccette, le rende facilmente utilizzabili?
- L'altezza della mansarda la rende facilmente utilizzabile?
- Il letto e/o i letti, che una volta aperti, sono stabili?
- I cuscini che formano il letto/i, sono stabili o tendono a separarsi con il peso del corpo?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente altri mobili?
- La cellula è ignifuga e provvista di certificazione?
- È dotata di due estintori a bordo, provvisti di schema di manutenzione?

SI NO

- È dotata di indicazioni per l'installazione, l'ubicazione, la tipologia degli estintori?
(gli estintori sono dei presidi essenziali per la sicurezza del veicolo e della famiglia che lo abita)
- È dotata di sensori per l'allarme incendio e/o anidride carbonica, provvisti dello schema di manutenzione?
- È dotata delle specifiche di costruzione e manutenzione di mobili e tappezzerie?
(utile documentazione nel caso di vernici e vetroresina per comprendere se esiste un rilascio d'eszalazioni dannose alla salute)
- È dotata di mobili ignifughi, provvisti di certificazione?
- È dotata di tappezzerie ignifughe, provviste di certificazione?
- È dotata delle specifiche di costruzione e manutenzione dei componenti termoformati?
- È dotata di struttura rimovibile per la separazione degli animali a bordo?
- È dotata di predisposizione l'installazione di una porta divisoria tra cabina e modulo?
Molto utile in inverno.
- È dotata di oblò con larghezza a "passo d'uomo", utilizzabili quale uscita di emergenza?
- È dotata di finestre con apertura scorrevole, provviste di schema di manutenzione?
(le finestre a compasso, aperte in un parcheggio, violano l'art. 185 del Codice della Strada)
- È dotata di martelletto accanto alle finestre laterali, per romperle ed utilizzarle quale uscite di emergenza?
- È dotata di frigorifero trivalente o a compressore?
- È dotata delle specifiche di assorbimento/consumo frigorifero?
- È possibile accedere facilmente al retro del frigorifero per soffiare sul bruciatore per eliminare ostruzioni?
- È possibile accedere facilmente al retro del boiler per soffiare sul bruciatore per eliminare ostruzioni?
- È dotata delle specifiche di assorbimento/consumo boiler?
- È dotata di un rubinetto per lo scarico di emergenza del boiler?

SÌ NO

- È dotata di predisposizioni per una successiva installazione del boiler?
- È dotata di alloggiamento interno, con griglia esterna, per ospitare una bombola GPL?
- È dotata di sensore che segnala perdita di gas, all'interno dell'abitacolo e/o nel vano che alloggia la bombola del gas?
- È dotata di serbatoio GPL fisso della ICOM, provvisto di schema di manutenzione?
- È dotata di attestazione di conformità dell'impianto gas alla Circolare n. 58/96, Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. - IV Direzione Centrale - Divisione 41, prot. n. 1284/4183/0-D.C. IV n.A034 - 30 aprile 1996?
- È dotata di predisposizioni per una successiva installazione di un serbatoio GPL per autotrazione e/o servizi?
- È dotata di specifica garanzia sull'assenza di fenomeni di condensa all'interno del veicolo?
- È dotata di indicazioni sulla funzionalità del ricambio d'aria a veicolo chiuso senza il riscaldamento in funzione?
- È dotata di condizionatore?
- È dotata delle specifiche di assorbimento/consumo condizionatore?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente il condizionatore?
- È dotata di indicazioni sulla funzionalità del ricambio d'aria a veicolo chiuso con il riscaldamento in funzione?
(vivendo molto del tempo all'interno dell'autocaravan, l'insufficiente ricambio d'aria può danneggiare la salute)
- È dotata di classe del riscaldamento di cui alla Norma EN 1646-1?
(requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute. Classe del riscaldamento 1, 2 o 3 a seconda della temperatura esterna che riesce a controbattere)
- È dotata delle specifiche sulla distribuzione del calore nell'abitacolo?
- Si può accedere facilmente al retro della stufa e soffiare sul bruciatore per eliminare ostruzioni?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo della stufa?

SÌ NO

- È dotata di predisposizioni per installare successivamente la stufa?
- È dotata di pannelli solari?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo dei pannelli solari?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente i pannelli solari?
- È dotata dello schema dell'impianto elettrico e delle specifiche di costruzione?
- È dotata di cavi elettrici ignifughi?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo della centralina?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo delle luci?
- È dotata di fusibili per centralina e utenze facili da sostituire?
- È dotata di Led che si accendono solo in caso di non funzionamento, per essere meglio percettibili?
- È dotata di salvavita di ultima generazione, provvisto di schema di manutenzione?
- È dotata di centralina per utenze che consente rapidi interventi di riparazione, provvista di schema?
- È dotata di specifiche dell'assorbimento e durata della batteria dei servizi?
- È dotata di caricabatterie di ultima generazione, provvisto di schema di manutenzione?
- È dotata del generatore di elettricità?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente un generatore di elettricità?
- È dotata di una o più plafoniere di luce esterne a LED?
- È dotata di un vano esterno contenente l'avvolgicavo per collegamento con la corrente?
- È dotata di una apertura esterna contenente l'attacco per allacciare il tubo di rifornimento dell'acqua potabile in modo continuo?
- È dotata di un vano esterno contenente un rubinetto per erogare all'esterno l'acqua potabile?

SÌ NO

- È dotata di un vano esterno contenente un rubinetto per erogare all'esterno il gas per cucinare?
- È dotata di termocoppia nei fuochi della cucina, provvisti di schema di manutenzione?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo dei fornelli della cucina?
- È dotata di antifurto motore?
- È dotata di antifurto perimetrale?
- È dotata di antifurto volumetrico?
- È dotata di antenna TV?
- È dotata di antenna satellitare?
- È dotata di decoder satellitare?
- È dotata di televisione?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente il televisore e la parabola?
- È dotata di antenna radio?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente la radio?
- È dotata di antenna CB?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente i CB?
- È dotata di schema dell'impianto idrico e delle specifiche di costruzione?
- È dotata di tubi dell'acqua potabile coibentati?
- È dotata di tubi di adduzione dell'acqua potabile che si possono svuotare in modo rapido e semplice?
- È dotata di pompa a immersione dentro il serbatoio dell'acqua potabile, provvista dello schema di manutenzione?
- È dotata di pompa a immersione dentro il serbatoio, facilmente accessibile per la pulizia e/o sostituzione?

SÌ NO

- È dotata di pompa dell'acqua esterna al serbatoio dell'acqua potabile?
- È dotata di pompa dell'acqua esterna al serbatoio dell'acqua potabile, facilmente accessibile per la pulizia e/o sostituzione?
(dal funzionamento della pompa dell'acqua dipende il comfort del viaggiare; quindi, la praticità di queste operazioni è vitale)
- È dotata di una pompa dell'acqua di riserva?
(informarsi sul costo e i tempi di consegna per una pompa di riserva per averla di scorta dentro l'autocaravan)
- Il vano della pompa dell'acqua è insonorizzato?
(il silenzio consente il proprio riposo e quello degli equipaggi che parcheggiano a fianco)
- È dotata di serbatoio dell'acqua potabile con tappo a vite avente un diametro di circa 20 cm?
(permettere una rapida ispezione e una corretta igiene del serbatoio dell'acqua potabile è essenziale)
- Il serbatoio dell'acqua potabile si può svuotare in modo rapido e semplice?
- È dotata di rubinetterie d'uso comune, provviste di specifiche indicazioni per la manutenzione?
- È dotata di fotocellula ai rubinetti?
- È dotata di sifoni sotto i lavandini, provvisti di specifiche indicazioni per la manutenzione?
- È dotata di manuale che spiega come scaricare le acque reflue?
- È dotata di tubi di scarico delle acque reflue chiare e scure del diametro minimo di circa 10 cm.?
- È dotata di tubo flessibile, per lo scarico delle acque reflue, che facilita l'allacciamento al pozzetto autopulente?
- È dotata di tubi di scarico delle acque reflue chiare e delle acque scure collegati tra loro ad Y?
(la cassetta estraibile delle acque scure è poco adatta perché è più frequente lo scarico delle acque reflue chiare)
- È dotata di bocchettone di uscita dei tubi di scarico acque reflue posto sul lato destro?
(scaricare la cassetta estraibile delle acque scure nei gabinetti può comportare denunce e sanzioni)
- È dotata di tubi di scarico e serbatoi di raccolta delle acque reflue che non si ghiacciano fino a meno 15 gradi esterni?
- È dotata di apertura elettrica delle valvole di scarico che si chiudono quando si accende il motore?

IL CONTRATTO CONSIGLIATO PER L'ACQUIO DI UN'AUTOCARAVAN

Di seguito il contratto tipo di compravendita autocaravan certificato nel 2014 dalla Camera di Commercio di Firenze grazie all'iniziativa dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, tramite gli Avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, con i nuovi riferimenti normativi a seguito delle successive modifiche del Codice del Consumo.

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA AUTOCARAVAN

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____;

I SOTTOSCRITTI

Sig. _____
in qualità di legale rappresentante di _____,
partita IVA _____
con sede a _____ in via _____;
telefoni _____;
indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
indirizzo di posta elettronica certificata _____;
- *venditore* -

e
Sig. _____
codice fiscale _____
nato/a _____ il _____
e residente a _____ in via _____;
telefoni _____;
indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
indirizzo di posta elettronica certificata _____;
- *compratore* -

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

1.1 Il venditore trasferisce al compratore che accetta, il diritto di proprietà dell'autocaravan modello _____ che ha una massa in ordine di marcia¹ di _____ Kg e una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di _____ kg².

1.2 Il venditore fornisce l'autocaravan già dotata dei seguenti accessori:

- _____ che pesa _____ Kg; _____ che pesa _____ Kg;
- _____ che pesa _____ Kg; _____ che pesa _____ Kg;

1.3 Il compratore chiede che l'autocaravan sia dotata dei seguenti ulteriori accessori:

- _____ che pesa _____ Kg; _____ che pesa _____ Kg;
- _____ che pesa _____ Kg; _____ che pesa _____ Kg.

1.4 L'autocaravan, dotata degli accessori di cui ai punti 1.2 e 1.3, pesa complessivamente _____ Kg

1.5 La compilazione dei precedenti punti è obbligatoria anche al fine di evitare la configurabilità delle pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 20 e seguenti del codice del consumo.

1 La massa in ordine di marcia è la massa del veicolo carrozzato compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente. La massa del conducente è valutata a 75 kg, il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore (punto 2.6 e nota o), allegato I, direttiva 2007/46/CE recepita con DM Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008).

2 La massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile è indicata dal punto F2 della carta di circolazione (punto 2.8 e nota o), allegato I, direttiva 2007/46/CE recepita con DM Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008).

Articolo 2 – Pagamento del prezzo e caparra confirmatoria

2.1 Il compratore si obbliga a pagare al venditore il prezzo di € _____. La somma è comprensiva di IVA e spese per la messa in strada del veicolo.

2.2 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il compratore corrisponde al venditore la somma infruttifera di € ____ a titolo di caparra confirmatoria imputata al prezzo.

2.3 Il saldo del prezzo nella misura di € _____ sarà eseguito:

- mediante bonifico a favore di _____, Banca _____, agenzia di _____, IBAN _____, causale: acquisto autocaravan modello _____, contratto stipulato in data _____.
- mediante assegno (bancario/circolare) intestato a _____ e consegnato al Sig. _____.
- mediante finanziamento della società _____. In tal caso sino a quando la richiesta di finanziamento non sarà accolta, il venditore non eseguirà il presente contratto né provvederà alle attività necessarie e propedeutiche all'adempimento degli obblighi assunti. Qualora la richiesta di finanziamento non sia accolta, il presente contratto s'intende risolto.

Articolo 3 – Messa a disposizione del veicolo e saldo del prezzo

3.1. Il veicolo sarà disponibile presso il venditore entro e non oltre il _____. Il venditore comunicherà per iscritto al compratore che il veicolo è disponibile presso i propri locali.

3.2 Se tale termine di cui al punto 3.1 non può essere rispettato, il venditore dovrà darne motivata comunicazione scritta al compratore che è obbligato a tollerare un ritardo di 15 giorni. Trascorso inutilmente quest'ultimo termine, il compratore può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al venditore. In tal caso il venditore dovrà restituire al compratore il doppio della caparra entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto recesso

3.3 Il saldo del prezzo di cui al punto 2.3, sarà eseguito entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui il venditore ha comunicato per iscritto al compratore che il veicolo è disponibile presso i propri locali. La violazione di tale termine rende il compratore inadempiente con diritto del venditore di recedere dal contratto e trattenere la caparra.

3.4 Ricevuta la comunicazione di cui al punto 3.1, le parti devono procedere alla pesatura dell'autocaravan secondo l'allegato A al presente contratto. Se in sede di verifica, sono riscontrati difetti di conformità, il termine per il saldo del prezzo di cui al punto 3.3, decorre dal momento in cui è ripristinata la conformità del veicolo.

Articolo 4 – Consegna e ritiro del veicolo

4.1 La consegna del veicolo avverrà entro e non oltre 7 giorni dal saldo del prezzo.

4.2 Unitamente al veicolo, il venditore consegnerà al compratore:

- la targa conforme a quella indicata nella carta di circolazione;
- la carta di circolazione;
- il certificato di proprietà;
- il manuale di istruzioni per l'uso dell'autocaravan e di ogni sua componente;
- il manuale per la manutenzione dell'autocaravan e di ogni sua componente;
- il libretto di garanzia;
- il certificato di garanzia convenzionale (eventuale).

4.4 Scaduto il termine di cui al punto 4.1 per la consegna del veicolo, il venditore resta obbligato a custodire il veicolo e il compratore dovrà corrispondere al venditore la somma di € _____ a titolo di penale per ogni giorno di custodia.

Articolo 5 - Garanzia per l'evizione e i difetti di conformità

5.1 Il compratore ha diritto alla garanzia legale per i difetti di conformità del veicolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e seguenti del codice del consumo (*allegato B*).

5.2 La garanzia legale ha la durata di due anni dalla consegna del veicolo. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

5.3 Il compratore deve denunciare i difetti di conformità al venditore con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero telefax ovvero posta elettronica certificata. Tale denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

5.4 Entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia dei difetti di conformità, il venditore comunica per iscritto al compratore se l'intervento eventualmente necessario sarà effettuato presso la propria sede ovvero presso la sede di un terzo ausiliario più vicina al luogo di residenza del compratore. Nel caso in cui il terzo non ripristini la conformità del bene, il venditore resta obbligato a provvedere ai difetti di conformità, salvo il diritto di regresso ai sensi dell'art. 134 del codice del consumo. Pertanto, il compratore potrà rivolgersi al venditore per chiedere un nuovo intervento in garanzia.

5.5 Il venditore rimborsa al compratore le spese eventualmente sostenute per il trasporto del veicolo presso la propria sede ovvero presso la sede del terzo autorizzato a intervenire ai sensi del punto 5.4, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza di difetti di conformità e previa esibizione da parte del compratore dei documenti giustificativi delle spese sostenute.

5.6 Per ogni intervento di assistenza in garanzia, il venditore rilascia al compratore:

- al momento di presa in consegna del veicolo, un documento nel quale sono indicati i difetti denunciati dal compratore;
- al momento di riconsegna del veicolo, un documento nel quale sono descritti gli interventi eseguiti in relazione a ciascun difetto denunciato dal compratore ovvero accertato dal venditore.

5.7 Qualora per le riparazioni e sostituzioni sia necessario un termine superiore a 7 giorni lavorativi, il venditore dovrà informare il compratore entro 24 ore dalla presa in consegna del veicolo.

Articolo 6 - Valore di precedenti accordi. Integrazioni e modifiche.

6.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, scritto o verbale, intercorso tra le parti in relazione all'oggetto della compravendita.

6.2 Ogni integrazione o modifica del presente contratto dovrà aver luogo per iscritto a firma delle parti.

Articolo 7 - Clausola di mediazione e foro competente

7.1 Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di _____ e risolte secondo il Regolamento di mediazione dalla stessa adottato.

7.2 Le parti s'impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale per il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del compratore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 8 - Allegati

Al presente contratto sono allegati i seguenti documenti:

- Allegato A: verbale di verifica dell'autocaravan.
- Allegato B: appendice normativa.
- Allegato C: (eventuale) certificato di garanzia convenzionale.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data _____

Firma _____

Nome e cognome venditore

Firma _____

Nome e cognome compratore

.....

ALLEGATO A VERBALE DI VERIFICA AUTOCARAVAN

1.2 In data _____, il Sig. _____
legale rappresentante di _____
e il Sig. _____,
rispettivamente in qualità di venditore e compratore
dell'autocaravan modello _____,
hanno pesato il veicolo oggetto di compravendita presso la sede del venditore (oppure presso il centro
di revisione autorizzato dalla Motorizzazione civile con sede a _____).

1.2 In occasione della suddetta pesatura, a bordo del veicolo:

- erano presenti _____ litri di carburante;
- i serbatoi di raccolta delle acque reflue chiare e delle acque reflue scure erano vuoti;
- erano presenti n. _____ bombole di gpl contenenti _____ litri di gpl /non erano presenti bombole di gpl;
- era presente un serbatoio di gpl vuoto/contenente _____ litri di gpl;
- non erano presenti né il conducente né i passeggeri;
- _____ ; _____ ;
- non erano presenti accessori ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto di compravendita.

1.3 Il peso del veicolo è risultato pari a _____ Kg.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data _____

Firma _____
Nome e cognome venditore

Firma _____
Nome e cognome compratore



ATTENZIONE

Se nel depliant pubblicitario e/o sulla Carta di Circolazione al punto S1 trovi scritto 6 significa che potresti trasportare 6 persone. MA non è sicuro. Quindi, per evitare che l'autocaravan superi quanto previsto al punto F1 che le impedirebbe di entrare in circolazione stradale, pesarla e poi decidere quante persone far salire e cosa caricarci sopra come carburanti e altro. Controlla che gli pneumatici siano conformi a quanto scritto sulla Carta di Circolazione, perché se non corrispondono, non puoi entrare in circolazione stradale.

ALLEGATO B
APPENDICE NORMATIVA

Art. 1385 del codice civile - Caparra confirmatoria

1. Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
2. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
3. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Art. 129 del codice del consumo - Conformità dei beni al contratto

1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132.
2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
 - a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
 - b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
 - c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
 - d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
 - a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
 - b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
 - c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
 - d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

Art. 130 del Codice del consumo - Obblighi del venditore e condotta del consumatore

1. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui all'articolo 129, comma 3, lettera d), quando, anche alternativamente, dimostra che:
 - a) non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
 - b) la dichiarazione pubblica è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto con le stesse modalità, o con modalità simili a quelle con le quali è stata resa;
 - c) la decisione di acquistare il bene non è stata influenzata dalla dichiarazione pubblica.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:
 - a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure
 - b) indicato all'articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei casi, se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo.
3. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti a norma del comma 2, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che:
 - a) il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore;
 - b) la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore al consumatore.
4. Non vi è difetto di conformità ai sensi dell'articolo 129, comma 3, e dell'articolo 130, comma 2, se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.

Articolo 131 del Codice del consumo - Errata installazione dei beni

1. L'eventuale difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se:
 - a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure
 - b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

Art. 133 del Codice del consumo - Responsabilità del venditore

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.

3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis.
4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

Art. 135 del Codice del consumo - Onere della prova

1. Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
2. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale era conforme entro il periodo di tempo di cui all'articolo 133, comma 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato da tale articolo.

Art. 135-bis del Codice del consumo - Rimedi

1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.
2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:
 - a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
 - b) l'entità del difetto di conformità;
 - c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui:
 - a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;
 - b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
 - c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
 - d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.
6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

ALLEGATO C
CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE

1. Informazioni generali

La presente garanzia convenzionale, riguardante l'autocaravan modello _____, è prestata da _____
partita IVA _____
con sede a _____ in via _____
e lascia impregiudicati i diritti di cui il compratore è titolare in base alle norme di legge.

2. Oggetto della garanzia convenzionale

Oggetto di garanzia convenzionale è/sono:

3. Durata della garanzia convenzionale

La garanzia convenzionale ha la durata di _____ a partire dalla data di consegna dell'autocaravan oggetto di compravendita.

4. Estensione territoriale della garanzia

La garanzia convenzionale ha efficacia solo nel territorio dello Stato italiano
oppure anche al di fuori del territorio dello Stato italiano.

5. Modalità per l'esercizio del diritto alla garanzia convenzionale

Il compratore decade dalla garanzia convenzionale se non denuncia i difetti entro 2 mesi dalla scoperta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale _____;
- indirizzo di posta elettronica certificata _____.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data _____

Firma _____

Nome e cognome venditore

Firma _____

Nome e cognome compratore

SOLUZIONE AL SOVRAPPESO

Per evitare di circolare con un'autocaravan in sovrappeso si consiglia di utilizzare un rimorchio o un carrello appendice (articolo 56 del Codice della Strada). Il gancio traino influisce sulla sicurezza stradale, pertanto, chiedere a un'officina un preventivo scritto che preveda un costo comprensivo di: numero di omologazione e il codice identificativo del gancio amovibile e/o a scomparsa che sia omologato per i paesi della Comunità Europea, installazione a regola d'arte e conforme a quanto previsto dal costruttore del veicolo e/o rilascio del relativo nullaosta, collaudo presso la Motorizzazione e riconsegna della Carta di Circolazione aggiornata. Comunicare detta installazione alla compagnia assicuratrice, attivando una polizza assicurativa che copra sia i danni provocati dal distacco o dallo sbandamento del rimorchio stesso quando è in circolazione sia i danni che ne possono derivare quando è staccato dalla motrice.

LA GARANZIA LEGALE PER DIFETTI DI CONFORMITÀ

Superato lo scoglio della compravendita, si apre la fase del postvendita, a sua volta insidiosa.

Anche riguardo a tale fase è fondamentale aver sottoscritto un adeguato contratto di compravendita e conoscere le regole della garanzia legale per difetti di conformità.

Tale garanzia obbliga il venditore a consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

In base all'articolo 129 del Codice del consumo, per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere:

1. i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:

- a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
- b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
- c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
- d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.

2. i seguenti requisiti oggettivi, sempre ove pertinenti:

- a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
- b) possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
- c) essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
- d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

L'articolo 131 del Codice del consumo qualifica come difetto di conformità anche quello derivante dall'errata installazione del bene se:

- a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità;
- b) oppure, l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

La garanzia legale copre i difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna del bene. L'azione diretta a far valere i difetti di conformità si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene (articolo 133 Codice del consumo).

In base all'articolo 135 dello stesso codice, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

I rimedi in caso di difetti di conformità sono disciplinati dall'articolo 135-bis e seguenti del Codice del consumo in base al quale il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Per evitare decadenze ed eccezioni, è opportuno denunciare il difetto entro pochi giorni dalla scoperta inviando al venditore una raccomandata con avviso di ricevimento o una posta elettronica certificata.

LA GARANZIA CONVENZIONALE

Come suggerisce la stessa qualificazione “convenzionale”, trattasi di una garanzia non prevista dalla legge ma per accordo delle parti e, nella maggior parte dei casi, si tratta di una garanzia onerosa offerta dal produttore del bene per offrire condizioni più favorevoli di quelle già previste per legge.

In base all'articolo 135-quinquies del Codice del consumo la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.

Nella dichiarazione di garanzia convenzionale il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli. Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa.

La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni.

La dichiarazione di garanzia convenzionale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile.

Essa comprende i seguenti elementi:

- a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
- b) nome e indirizzo del garante;
- c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
- d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale;
- e) le condizioni della garanzia convenzionale.

CONTROLLI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOCARAVAN

L'autocaravan non è semplicemente un veicolo, è una casa sulle ruote, e occuparsi di una casa non è come occuparsi di un veicolo. In caso di autocaravan è bene eseguire controlli e interventi di manutenzione o riparazione presso officine competenti.

Sul punto si segnala il sito Internet dell'associazione ASSOFFICINA e, in particolare, la pagina contenente l'elenco delle imprese specializzate nella manutenzione delle autocaravan

(<https://assofficina574900782.wordpress.com/officine-associate/elenco-officine-associate/>).

L'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI ha collaborato con ASSOFFICINA nella redazione della prassi di riferimento UNI/PdR 20:2016 in cui sono definiti i requisiti del servizio fornito da un'organizzazione preposta alla manutenzione e/o installazione di accessori e impianti su caravan e autocaravan.

Il documento definisce i requisiti di conoscenza, competenza e abilità del personale tecnico che effettua il servizio di manutenzione e/o installazione accessori e impianti sui veicoli citati.

La prassi UNI è gratuitamente scaricabile dal sito www.coordinamentocamperisti.it oppure dal sito www.uni.com consultando la pagina “Prassi pubblicate”.

Rivolgersi a un'officina che opera secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 20:2016 significa conoscere preventivamente le competenze, le capacità del professionista, le procedure di lavoro e addirittura la strumentazione utilizzata.

La prassi contiene altresì un modello di contratto di fornitura del servizio di manutenzione caravan e autocaravan e/o installazione accessori.

In ogni caso è utile:

1. fotografare il veicolo internamente ed esternamente prima di consegnarlo all'officina;
2. chiedere al riparatore un documento di presa in consegna del veicolo nel quale siano indicati: la data in cui il veicolo è consegnato, la descrizione dello stato, la specifica del problema da risolvere, la tipologia di intervento da eseguire, il termine di riconsegna, il preventivo di spesa;
3. al termine dei lavori, chiedere all'officina un documento dal quale risulti la data di riconsegna del veicolo, lo stato del veicolo stesso, la tipologia di intervento eseguito.

In caso di contestazioni, simili cautele permettono di tutelare non solo il proprietario del veicolo ma anche l'officina che ha eseguito la riparazione.

CONSULENZA ACQUISTI

Nell'intento di evitare futuri contenziosi, l'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI mette a disposizione dei soci la consulenza gratuita dell'Avv. Assunta Brunetti che ha partecipato alla commissione attivata dalla Camera di Commercio di Firenze per la redazione del **Contratto certificato di compravendita di un'autocaravan** nonché dell'Avv. Marcello Viganò.

Il socio può inviare la proposta di contratto di acquisto di un'autocaravan a info@coordinamentocamperisti.it e i legali saranno a disposizione per esaminarlo prima della firma, al fine di evidenziare lacune, clausole vessatorie e ogni eventuale e ulteriore fattore di rischio per il consumatore.

ALCUNI VENDITORI

Non forniscono informazioni sufficienti in tema di peso del veicolo, numero di persone trasportabili, peso degli accessori, e ciò impedisce all'acquirente di rendersi subito conto, in sede di compravendita, che non potrà mai trasportare il numero di persone per le quali il veicolo è omologato perché sarebbe superata la portata massima indicata al punto F2 della Carta di Circolazione.

Prima di firmare il contratto è, invece, fondamentale sapere quanto peserà l'autocaravan al momento della consegna e tale dato andrà riportato anche nel contratto.

Una volta noto il peso dell'autocaravan alla consegna, il conto è facile. Infatti, sottraendo tale peso dalla portata massima consentita (punto F2 della Carta di Circolazione), è possibile calcolare il peso che può essere caricato a bordo come persone, cose, carburanti e via dicendo, senza superare la portata massima.

Esempio: se il peso rilevato è di 3.000 kg e al punto F2 della Carta di circolazione c'è scritto 3.500 kg, si possono caricare dentro l'autocaravan 500 Kg come guidatore, eventuali passeggeri, carburante, acqua, gas, bagagli, vettovaglie eccetera.

Il Codice della Strada NON prevede tolleranze come precisato anche dal Ministero dell'Interno con nota prot. 300/A/6622/21/102/18/1 del 6 luglio 2021 in risposta a specifica istanza dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI (nelle pagine successive la nota del Ministero).

Circolare con una massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione comporta quanto segue:

- a) gli organi deputati all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada possono comminare sanzioni amministrative. In alcuni casi segnalati, oltre alla sanzione pecuniaria, al proprietario o conducente del veicolo è stato altresì vietato di proseguire il viaggio con il veicolo oggetto di accertamento;
- b) l'impresa di assicurazione del veicolo in sovrappeso può esercitare nei confronti dell'assicurato la rivalsa per il risarcimento dei danni provocati a terzi o rifiutare il risarcimento in caso di garanzia diretta come a esempio la kasko;
- c) in caso di sinistro stradale, il proprietario e/o il conducente potrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale.

22 maggio 2022, la notizia:

- <https://www.umbriaon.it/brucia-camper-in-a1-scattano-i-soccorsi-autostrada-orvieto/>



18 aprile 2022

Camper in fiamme nel primo pomeriggio lungo il tratto umbro dell'autostrada A1, a circa 8 chilometri dal casello di Orvieto (Terni), in direzione Roma. Il mezzo è andato completamente distrutto ma non si registrano feriti.

AUTOCARAVAN: LA NECESSARIA SICUREZZA

L'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI (www.coordinamentocamperisti.it) ha ripetutamente chiesto ai costruttori di autocaravan dal 1985, in particolare anche all'Associazione Produttori Camper (APC), quanto segue:

1. Effettuazione di prove crash come per le autovetture;
2. testare a 10 g nelle tre direzioni gli ancoraggi di tutto il materiale installato e di tutte le chiusure presenti;
3. l'utilizzo di materiali ignifughi per tutti i componenti dell'allestimento;
4. progettazioni per il ricircolo dell'aria interna al fine di un'omogenea distribuzione del calore d'inverno e del fresco d'estate;
5. dotare ogni autocaravan venduta di un pendrive contenente tutte le caratteristiche, consigli per la manutenzione per ogni impianto, tutte le sigle utili al costruttore per verificare, in caso di difetti, le date dei singoli montaggi e dell'operatore che ha effettuato l'installazione delle singole componenti.

Nessuna di dette richieste è stata accolta e ciò nonostante che le vendite di autocaravan in Italia negli anni sono crollate a meno di 3.000 unità l'anno.

Riguardo alla sicurezza aprire www.coordinamentocamperisti.it e cliccare su AZIONI IN CORSO:

1. autocaravan: cosa accade in caso di incidente
2. VIDEO autocaravan: una prova crash
3. VIDEO autocaravan: prove crash dalla Svezia
4. autocaravan: prova crash dalla Svezia - Testo trascritto e tradotto
5. autocaravan: prova crash articolo svedese integrale Tradotto

29 aprile 2022, la notizia:

- <https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/camion-tampona-camper-con-una-famiglia-muore-la-nonna-gravissimo-il-nipotino-1.7619857>
- <https://e-tv.it/2022/04/29/camion-tampona-camer-in-a14-morta-una-40enne-ferito-un-bimbo-di-9-anni/?fbclid=IwAR1Hdisc-QUJEzn-tLAJNk9Uj3hRIF6GprZTtwndNKHHqCFn1sYPOv8XbA>

Secondo le prime ricostruzioni della Stradale sul posto, l'urto tra i due mezzi sarebbe avvenuto mentre l'autocaravan si trovava fermo in corsia di emergenza a seguito di una foratura di uno pneumatico. Ecco l'ennesima dimostrazione di come basti un tamponamento per disfarsi.



SOLUZIONE AL SOVRAPPESO

Occorre premettere che il sovrappeso non c'entra con il tipo di patente perché, semplicemente, un veicolo in sovrappeso NON può essere messo in circolazione stradale. Pertanto, in caso di sinistro stradale, anche se uno avesse ragione riguardo alla dinamica, il proprietario e/o il conducente potrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale.

Pertanto, per evitare di circolare con un'autocaravan in sovrappeso si consiglia di utilizzare un rimorchio o un carrello appendice (articolo 56 del Codice della Strada) tenendo presente che il peso complessivo della motrice, del rimorchio o dell'appendice, non deve superare il limite indicato al punto F3 della Carta di Circolazione. In caso di rimorchio si ricorda altresì di attivare una polizza assicurativa che copra sia i danni provocati dal distacco o dallo sbandamento del rimorchio stesso quando è in circolazione sia i danni che ne possono derivare quando è staccato dalla motrice.



PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE:

- il carico dev'essere sistemato distribuendo i pesi in modo equilibrato e assicurandoli bene per evitare il rischio di caduta degli stessi e/o di parte degli stessi;
- le superfici estreme delle strutture non devono avere parti orientate verso l'esterno tali da poter agganciare inavvertitamente pedoni, ciclisti o motociclisti;
- la sistemazione della bicicletta e/o moto non deve ridurre in alcun modo la visibilità del conducente o impedirgli la manovra;
- i dispositivi di illuminazione non devono essere in alcun modo oscurati;
- la targa di identificazione del veicolo dev'essere leggibile. Non è consentito replicare le targhe con dispositivi autocostruiti.

PER EVITARE AMARE SORPRESE, PRESTARE ATTENZIONE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

La nostra quotidiana esperienza ha evidenziato che molti dedicano pochissimo tempo a quali rischi scaricare sulle Compagnie assicurative, dimenticando che tali investimenti possono evitare di trovarsi in drammatiche situazioni economiche.

La fretta di pagare una polizza assicurativa e la convinzione di aver trovato quella più economica fanno dimenticare di aggiornare e/o implementare le condizioni contenute nelle polizze che abbiamo in corso e/o nel caso di aver trovato una polizza più economica di verificare se chi la eroga non sia un truffatore, articolo pubblicato aprendo il numero 217 della rivista **inCAMPER** - www.incamper.org oppure per evitare che, al momento di un danno da risarcire, scoprire che un rischio non è compreso e/o che l'importo che ci liquideranno è inferiore alle aspettative. Per quanto detto, il consiglio è: verificare se la polizza prevede il rimborso totale e/o parziale e/o con dei limiti di importo e/o con degrado e/o con esclusioni, in caso di danni dei seguenti allestimenti: parabrezza, lunotti, finestre, finestrini, lucernari, oblò e botole di aerazione.

Attenzione, la polizza deve contenere la clausola che detti allestimenti sono assicurati a prescindere dal materiale con il quale sono stati costruiti e ovunque siano installati sull'autocaravan.

Importante è altresì che sia ben chiaro sulla polizza quale origine del danno rimborsano (esempio: danni da eventi atmosferici, danni da caduta di materiali da altri veicoli poi non identificati - in questo caso è indispensabile installare una dash cam che registra cosa avviene davanti durante la guida -, danni da effrazione per tentato furto, danni da effrazione per furto, atti vandalici).

IL SOVRAPPESO: NO TOLLERANZA PER LE AUTOCARAVAN



Dipartimento Pubblica Sicurezza
 Servizio Polizia Stradale
 Registrato il 08/07/2021
 Prot. 300/A/6622/21/102/18/1



pag. 1 di 2

Ministero dell'Interno
 282996
 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
 COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
 Servizio Polizia Stradale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Richiesta urgente per la sicurezza stradale. Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione degli artt. 167 e 169 del codice della strada.

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
 Divisione 3[^]

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it

ROMA

e, per conoscenza

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO
 CAMPERISTI

ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

FIRENZE

Si fa riferimento alla nota n. 18299 del 1 giugno u.s. con la quale sono stati forniti chiarimenti all'Associazione che legge per conoscenza¹ riguardo i limiti di massa cui sono soggetti i veicoli della categoria M1². Si fa, altresì, riferimento all'ulteriore richiesta di chiarimenti inviata dalla stessa Associazione con lettera del 9 giugno 2021³.

Nel merito delle questioni poste all'attenzione, nel concordare sul contenuto della nota di codesto Ufficio, si ritiene opportuno formulare un parere relativo all'applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento alle ipotesi di superamento dei limiti di massa dei veicoli.

L'art. 167 codice della strada disciplina le masse dei veicoli⁴ senza fare alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli stessi.

¹ Che in data 21/05/2021 ha formulato un quesito diretto al Ministero dell'interno e a codesto Dicastero.

² Cfr. Art. 47 cds: "veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente".

³ Indirizzata al Ministero dell'interno e a codesto Ufficio quale riscontro alla nota del 1° giugno citata in premessa.

⁴ Stabilendo che i veicoli non possono circolare con una massa superiore a quella indicata nella carta di circolazione, aumentata del 5%.

L'8 luglio 2021 il Ministero dell'Interno ha confermato che per le autocaravan non ci sono tolleranze oltre il limite indicato al punto F2 della Carta di Circolazione. La tolleranza del 5% prevista dall'articolo 167 del Codice della Strada è applicabile solo ai veicoli trasporto merci.

pag. 2 di 2



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

L'art. 169 codice della strada disciplina il numero delle persone trasportabili sui veicoli, nonché il carico complessivo massimo⁵. Nel primo caso non è prevista alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli, nel secondo caso, invece, la norma si riferisce ai soli veicoli destinati al trasporto di persone⁶.

Pertanto, con riferimento al superamento dei limiti di massa dei veicoli destinati al trasporto di persone, l'art. 169 deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 167.

Per quanto suesposto, si ritiene che le violazioni debbano essere applicate nel seguente modo:

- art. 167, per veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione in quanto espressamente previsto dal citato art. 167⁷;
- art. 169, per veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso non troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione perché non espressamente previsto nel citato art. 169.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pomponio

⁵ In questo caso, l'indicazione relativa al *carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione* (art. 169, comma 7), deve essere letto come riferito alla massa complessiva che nella carta di circolazione è individuata nel punto "F2".

⁶ Cfr. art. 169, commi 7 e 9.

⁷ Cfr. art. 167, comma 2.

AUTOCARAVAN: REVISIONE DEL LIMITE MASSIMO DI PESO PER LA PATENTE B

La corrispondenza con il Presidente della Associazione Produttori Camper (APC) che non ha ricevuto riscontro.

Inviato: domenica 1 maggio 2022

Da: PEC ANCC Coordinamentocamperisti ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

Al Presidente della Associazione Produttori Camper (APC) apc.service@legalmail.it

Al Direttore Generale della Associazione Produttori Camper (APC) info@apcitalia.com

E per conoscenza Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it - segreteria.ministro@mit.gov.it

segr.capogabinetto@mit.gov.it - segtecnica.ministro@mit.gov.it

Oggetto: vostra richiesta per la revisione del limite massimo di peso per la patente B per le autocaravan.

Riferimento: vostra Newsletter - Aprile ricevuta in data 29 aprile 2022.

Pregiatissimi, quale Presidente di questa Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, riconosciuta come portatrice di interesse collettivo, avendo ricevuto dai nostri associati destinatari del vostro comunicato in riferimento la richiesta di contattarvi ufficialmente al fine di ricevere un chiarimento sulla vostra richiesta in oggetto, **premesso che:**

- 1) avete rappresentato al Ministro delle Infrastrutture la proposta di revisione del limite massimo di peso per la patente B per innalzare a 4.250 kg il peso massimo consentito per la guida di un'autocaravan con la patente B;
- 2) su analoga richiesta, la Commissione Europea si era già espressa respingendola con lettera del 29 luglio 2010 inviata al nostro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (documento pubblicato a pagina 157 della rivista Nuove Direzioni n. 3, consultabile aprendo www.nuovedirezioni.it);
- 3) nel recente passato alcuni nostri associati, possedendo la patente superiore alla B, avevano chiesto al costruttore della loro autocaravan di inviargli l'autorizzazione alla modifica per portare la loro autocaravan a 4.250 kg, ricevendo un rifiuto;

con la presente vi chiediamo se i vostri associati, nei loro siti e sui messaggi pubblicitari, pubblicheranno di essere **pronti a inviare l'autorizzazione alla modifica delle loro autocaravan vendute** al fine di portare la loro autocaravan a 4.250 kg nonché che la loro **autocaravan è provvista o meno di autorizzazione all'innalzamento della portata massima consentita a 4.250 kg.**

Con l'occasione ricordiamo che, se la vostra richiesta di innalzamento 4.250 kg il peso massimo consentito per la guida di un'autocaravan con la patente B diventasse improvvisamente realtà, comporterebbe:

- un danno agli attuali proprietari di autocaravan visto che vedrebbero crollare il valore di mercato delle autocaravan non dotate dell'autorizzazione del costruttore per l'innalzamento della portata massima consentita a 4.250 kg;
- un danno e una beffa per chi acquisterà d'ora in poi un'autocaravan perché:
 - a) per **un'autocaravan provvista di autorizzazione** il camperista dovrebbe **accollarsi gli oneri** per l'innalzamento della portata massima consentita a 4.250 kg per poter poi trovare acquirenti disposti ad acquistarla;
 - b) per **l'autocaravan NON provvista di autorizzazione** il camperista vedrebbe il **crollo dell'investimento.**

A leggervi, Isabella Cocolo, Presidente dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI - www.coordinamentocamperisti.it


50125 FIRENZE via di San Niccolò' 21

Firenze, 01 maggio 2022

PORTAMOTO e PORTABAGAGLI

Le norme per evitare responsabilità assicurative, amministrative, civili e penali

Le strutture a sbalzo per trasporto di motocicli o ciclomotori sono ammesse solo se installate, fin dall'origine da parte del costruttore del veicolo in modo permanente e inamovibili. Pertanto facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. L'installazione successiva è ammessa previo rilascio del nullaosta del costruttore del veicolo con successiva visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione.



Carta di Circolazione con registrato il portamoto

PORTABICICLETTE e PORTASCI

L'installazione di un portabici non richiede la **visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione** salvo quanto previsto nella circolare 25981 del 6 settembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture con che recita: *"... si rende opportuno specificare le modalità di installazione delle strutture amovibili portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente su appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo o sul gancio di traino a sfera del veicolo. È ammessa l'installazione delle strutture amovibili in parola alle seguenti condizioni: lunghezza non superiore a 1,20m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'articolo 61 del Codice della strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni; larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35m; altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50m. Si fa presente che le strutture amovibili portasci e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa. Inoltre, la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell'omologazione del dispositivo di traino."*

Pertanto, occorre rivolgersi a un'officina specializzata chiedendo di fornire un preventivo nel quale certifica che l'installazione sarà eseguita rispettando le indicazioni del costruttore dell'autocaravan riguardo i punti di ancoraggio e che non è obbligatorio l'aggiornamento della Carta di Circolazione. Invece, qualora le norme in vigore prevedano **la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione**, chiedere che il preventivo preveda: il tipo e il costo dell'accessorio, il tempo e il costo, che l'installazione sarà eseguita rispettando le indicazioni del costruttore dell'autocaravan riguardo ai punti di ancoraggio, che non è obbligatorio l'aggiornamento della Carta di Circolazione e nel caso le norme in vigore prevedano la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione, il pagamento è subordinato alla consegna della Carta di Circolazione aggiornata.

Per approfondire aprire <https://www.bicidistrada.it/nuove-norme-per-i-portabici-come-fare-per-adeguarsi/> Con l'occasione ricordiamo di attivare una polizza assicurativa che copra i danni provocati da un eventuale distacco.



PORTABICICLETTE



PORTASCI

CONSEGNA E RITIRO DEI VEICOLI

È importante fotografare il veicolo (autovetture, autocaravan, moto eccetera) sia quando lo consegna a terzi (privati, officine per le riparazioni, centri per le revisioni, rimessaggi eccetera) nonché quando lo parcheggi in area privata e/o pagamento nonché in uno stallo di sosta pubblico libero e/o a pagamento, e altresì fotografarlo quando lo ritiri e/o riparti dopo averlo parcheggiato.

Oggi è semplice, basta che utilizzi il cellulare per scattare foto ai quattro lati e sopra perché avrai in mano una testimonianza oggettiva nel caso, come spesso succede che rileviamo successivamente:

- un danno alla carrozzeria e/o riceviamo una contravvenzione (specialmente nel caso di una moto che, parcheggiata regolarmente, ci è stata spostata violando quanto previsto dal Codice della Strada;
- non sono stati eseguiti tutti i lavori preventivati e pagati.

PUNTI DI ANCORAGGIO

Purtroppo, percorrendo le strade italiane che spesso sono prive di manutenzione con buche e avvallamenti, continuamente ci pervengono segnalazioni di distacchi di portabici, portasci, portabagagli, portamoto eccetera che nella maggioranza dei casi non provocano incidenti stradali ma, allorquando li hanno provocati chi era alla guida e/o il proprietario del veicolo sono stati coinvolti in responsabilità assicurative, civili e penali subendo per anni spese legali, spese per risarcimenti e molto stress.

Pertanto, riguardo a qualsiasi installazione esterna ai veicoli di accessori con fissaggio alla carrozzeria, occorre ricordare di evitare il "fai da te" ma di rivolgersi a un'officina autorizzata che nel preventivo scrive che l'installazione sarà eseguita come previsto dal costruttore del veicolo in termini di indicazione esatta dei punti di fissaggio, il massimo peso trasportabile e altri parametri per la sicurezza.

Con l'occasione ricordiamo di attivare una polizza assicurativa che copra i danni provocati da un eventuale distacco.

CARICO SPORGENTE

Per quanto riguarda l'uso del pannello quadrangolare di cui all'articolo 164, comma 6 del Codice della Strada è cogente quando costituiscono carico sporgente quando non richiedono la ripetizione della targa e dei dispositivi luminosi.



ACQUISTO DI VELOCIPEDI A TRAZIONE ELETTRICA

Apprendo www.nuovodirezioni.it numero 81 per conoscere i Velocipedi a trazione elettrica. Il punto sulle tipologie, le normative e informazioni utili prima di effettuare un acquisto perché in molti sono in procinto di acquistare una bici elettrica ma si trovano in difficoltà perché in Internet la maggior parte delle informazioni sono datate oppure sono pubblicitarie.

Ci hanno chiesto di fare una sintesi utile a comprendere le norme per immettersi nella circolazione stradale e quali sono le caratteristiche che diversificano tra loro le bici elettriche; quindi, il nostro lavoro che aggiorneremo in modo continuo a seguito delle correzioni e/o implementazioni che riceveremo dai tecnici e/o da chi ha già un'esperienza avendola da tempo in propria dotazione.



BOMBOLE GPL MOBILI

Le attenzioni da attivare per evitare drammatiche esplosioni e/o incendi, in particolare riguardo alle caravan e alle autocaravan

Le bombole GPL installate in modo permanente e/o mobili sono utilizzate per alimentare i servizi all'interno di una caravan e/o per alimentare i servizi e per la trazione in un'autocaravan.

Le bombole GPL possono contenere propano, butano o una miscela di butano e propano.

La differenza più significativa tra propano e butano è il raggiungimento del punto di ebollizione, ovvero la temperatura limite alla quale il combustibile da liquido inizia a trasformarsi in gas.

Il butano ha il suo punto di ebollizione a -0.4°C , perciò quando la temperatura si avvicina al 0°C , la capacità di erogazione della bombola diminuisce.

Questa caratteristica rende la bombola al butano ideale nel periodo primaverile ed estivo.

Il propano, invece, raggiunge il suo punto di ebollizione a -43°C , perciò nel periodo invernale è preferibile utilizzare una bombola rifornita completamente di propano, in modo da garantire una migliore erogazione del gas.

Purtroppo, è ricorrente la perdita di gas da una bombola GPL mobile posta all'interno di una caravan e/o di un'autocaravan e ciò dipende dal fatto che alcuni non sono a conoscenza che dette perdite di gas dipendono dai seguenti motivi:

1. non è alloggiata nel gavone (vano costruito secondo specifiche di sicurezza dall'allestitore della caravan e/o dell'autocaravan) e non è allacciata con apposite cinghie di sicurezza che ne impediscano la caduta e/o lo sbattacchiamento. Lo scopo principale del gavone è disperdere le possibili perdite di gas all'esterno del veicolo, garantendo la sicurezza dei viaggiatori. Il gavone deve contenere esclusivamente la bombola e, quindi, non vanno assolutamente riposti altri oggetti e non ci devono essere ingombri che chiudano le prese di ricambio dell'aria;



Bombole GPL inserite nell'apposito vano. La griglia aperta verso l'esterno è posta sul pavimento fra lo spazio libero tra le due bombole

2. ad ogni sostituzione non è stato eseguito il cambio della guarnizione fra il rubinetto e il regolatore;
3. è stata ricaricata, violando la legge, con il "fai da te" invece che dagli stabilimenti autorizzati dalla legge a riempire le bombole a gas GPL e/o è stata riempita oltre l'80% della capienza;
4. non è stata rispettata la data di scadenza del regolatore e del tubo di collegamento;
5. non sono stati fatti eseguire ciclicamente da un'officina, con rilascio di fattura, le **prove di tenuta degli allacciamenti agli impianti di erogazione interni** (cucina, boiler, frigorifero, riscaldamento);
6. rimane a bordo per molte stagioni prima di esaurirsi e, nel viaggiare, anche se ben assicurate al pavimento in posizione eretta, subiscono vibrazioni e/o sobbalzi tali da attivare un allentamento delle chiusure e/o guarnizioni e/o dei raccordi;
7. una seconda bombola è posta come riserva all'interno della caravan e/o dell'autocaravan in una posizione non autorizzata dal costruttore della caravan e/o dell'autocaravan aumentando i rischi.



Prestare attenzione a quanto ricordano i seguenti punti per evitare il rischio di perdere un bene e/o la vita propria e altrui nonché di incorrere in responsabilità assicurative, amministrative, civili e penali.

- a. Proteggersi le mani e i bracci con indumenti e/o panni, possibilmente bagnati, qualora il gas fuoriesca dalla bombola, e solo dopo intervenire per bloccare la fuga, chiudendo il rubinetto e/o la leva del regolatore nel caso di bombola con valvola;
- b. riconsegnare sempre la bombola vuota al rivenditore da cui si acquista la bombola nuova, facendosi sempre rilasciare lo scontrino da archiviare tra i documenti importanti;
- c. non lasciare all'interno di appartamenti, garage sgabuzzini una bombola inutilizzata, semivuota o apparentemente vuota e/o di non abbandonarla tra i rifiuti.

Prima di recarsi in viaggio all'estero ricorda di verificare se nelle nazioni che attraversi esiste la possibilità di acquistare una bombola GPL piena, rendendo indietro quella scarica, e che puoi collegare agli attacchi delle bombole presenti nella tua autocaravan.

L'ARTICOLO

https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2024/01/01/news/camper_rischia_di_esplodere-13966255/ 2024, 1 gennaio / di NICOLA CORRADINI

La puzza di gas, tra via Giulio Romano e via Rippa, era forte. Ad avvertirla, oltre ai passanti, sono stati gli operatori della Croce Verde, la cui sede si affaccia proprio all'intersezione tra le due strade. Hanno cercato di capire quale fosse la fonte, cosa difficile quando ci si trova all'aperto, poi hanno intuito: il punto di emissione era un camper parcheggiato in via Giulio Romano, più o meno all'altezza della cancellata del liceo D'Este. Erano da poco passate le 13 di sabato 30 dicembre. A quel punto è partita la chiamata ai vigili del fuoco, che sono arrivati subito dalla caserma di viale Risorgimento: il rischio di un'esplosione era concreto. Allarme giustificato. Già, perché a perdere gas era una bombola utilizzata per l'angolo cottura all'interno del camper. E non c'era un minuto da perdere. I vigili del fuoco, una volta confermato che il gas fuoriusciva dal grosso veicolo parcheggiato, hanno allertato la polizia locale che ha chiuso l'accesso alla zona per evidenti ragioni di sicurezza. I proprietari del camper, una famiglia in soggiorno a Mantova per turismo, non erano nelle vicinanze. Stavano giustamente passeggiando in città, dopo aver pranzato, del tutto inconsapevoli di quanto stava accadendo nel loro mezzo. I vigili del fuoco hanno quindi forzato la porta d'ingresso del veicolo. Bombola difettata. All'interno del camper gli operatori hanno individuato velocemente la bombola da cui usciva il gas. A bordo c'era una seconda bombola in perfette condizioni. Quella difettata è stata subito messa in sicurezza e smontata come prevede la procedura. Un procedimento che ha richiesto un tempo relativamente breve, ma sono stati momenti di tensione da chi stava all'esterno. Non ci sono state complicazioni e finita l'operazione di messa in sicurezza, la polizia locale ha potuto riaprire la strada al traffico. Calata la tensione, sui volti di tutti gli operatori intervenuti sono apparsi dei sorrisi. Effettivamente il pericolo corso è stato notevole. Scuole chiuse, per fortuna. I proprietari del camper sono stati rintracciati. Anche per loro è andata molto bene. Certo, dovranno riparare la porta d'ingresso del veicolo, ma hanno corso un grossissimo rischio. Basta pensare a cosa sarebbe accaduto se la perdita fosse avvenuta nella notte. Oppure alle conseguenze che avrebbe portato l'esplosione di un ambiente saturo di gas e con una seconda bombola nell'abitacolo. A scongiurare il rischio sono stati i vigili del fuoco, certo, ma anche gli operatori della Croce Verde che hanno dato l'allarme in tempo utile. Fortunatamente l'episodio è avvenuto durante la pausa di fine anno delle attività scolastiche. Le strade, insomma, erano poco trafficate in quella fascia oraria. Ma stiamo parlando di via Giulio Romano e via Rippa, vale a dire l'incrocio dove si concentrano cinque scuole. Il caos del traffico in quella zona in coincidenza dell'orario di uscita degli studenti è cosa nota. Bloccare tutto per una perdita di gas e il rischio di un'esplosione avrebbe generato molta paura tra ragazzi e genitori. Ma ieri le scuole erano chiuse: per fortuna.

Un grazie alla **GAZZETTA DI MANTOVA** che come sempre informa in modo tempestivo e corretto i propri lettori.

SERBATOI PERMANENTI GPL: prima di tutto la sicurezza

Anche di recente un incendio è scaturito in un'autocaravan (vedi articolo del 7 febbraio 2024 **Camper a fuoco dopo l'esplosione a Ferrara, morti madre e figlio**: A provocare l'incendio è stata l'esplosione dopo una fuga di gas. <https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/camper-distretto-morti-madre-figlio-s6g91jam>).

Durata di un serbatoio permanente GPL



AGGIORNAMENTO PER IL MONTAGGIO DI UN SERBATOIO PER GPL, RISPONDENTE AL REGOLAMENTO N.R67 NON DESTINATO ALLA ALIMENTAZIONE DEL MOTORE (MARCA ICOM N.SERIE-7598 CAPACITA' LT.45+4)

Estratto della Carta di Circolazione

In base alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. B76/2000/MOT del 16 novembre 2000, i serbatoi GPL devono essere sostituiti trascorsi dieci anni dalla data del collaudo quando l'installazione è successiva alla prima immatricolazione del veicolo oppure dalla data di prima immatricolazione se il veicolo è stato allestito sin dalla origine con impianto GPL.

Veicoli acquistati all'estero: alcuni paesi come a esempio la Germania producono serbatoi GPL per autotrazione e valvole di sicurezza non conformi alla normativa italiana. In tali casi, se il proprietario intende immatricolare il veicolo in Italia dovrà adeguare tutte le componenti del veicolo alla normativa italiana. Per la sicurezza verificare se sulla Carta di Circolazione è inserita la dicitura circa l'esistenza del serbatoio permanente GPL. In sintesi, se la data incisa sul serbatoio è superiore ai 10 anni, chiedere a un professionista il preventivo comprensivo di installazione serbatoio permanente GPL, certificazione impianto interno GPL, consegna Carta di Circolazione con sopra trascritta installazione.

SE IN UNA STAZIONE DI RIFORNIMENTO RIFIUTANO IL RIFORNIMENTO GPL

In qualche stazione di servizio si può trovare qualche incompetente che, con varie argomentazioni ti rifiuta il rifornimento di un serbatoio permanente del GPL che è trascritto sulla Carta di Circolazione.

In tal caso gentilmente ricordargli che è in errore perché il tuo serbatoio permanente del GPL è trascritto sulla Carta di Circolazione e il suo rifiuto, violando sia quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'Interno del 20 aprile 2018 che nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 19042 del 3 agosto 2018, ne risponderebbe in prima persona a livello amministrativo e civile.

Se conferma il rifiutarti il rifornimento, con calma:

- 1) provvedi a rifornire l'autocaravan di carburante facendoti rilasciare la ricevuta perché servirà a individuare il gestore della stazione di rifornimento;
- 2) senza fartene accorgere, da lontano, scatta delle foto con il cellulare alla stazione di servizio e alla persona che ti ha negato il rifornimento;
- 3) racconta il fatto, segnalando se era presente una persona che ha ascoltato il rifiuto;
- 4) invia a segreteria@coordinamentocamperisti.it la copia della carta di circolazione, copia del tuo documento di identità, le foto, lo scontrino, il racconto e se c'era un testimone la sua dichiarazione sui fatti occorsi e il suo documento d'identità.

L'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, ricevuta detta documentazione interverrà per far rispettare la legge.

IL CASO ETRUSCO: TAGLIANDI INFILTRAZIONI e ASSISTENZA

IL FATTO

L'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI è intervenuta in favore di un associato costretto a percorrere centinaia di chilometri per eseguire sulla propria autocaravan il tagliando infiltrazioni (ogni 12 mesi per 7 anni, al prezzo di 130 euro a tagliando).

La vicenda mette in luce un problema ricorrente derivante dal fatto che in sede di trattativa e compravendita il venditore non mette a disposizione dell'acquirente l'elenco delle officine autorizzate a eseguire i tagliandi e il costruttore, che solitamente presta la garanzia per le infiltrazioni, non è adeguatamente organizzato per garantire una rete capillare di officine autorizzate a eseguire le verifiche.

L'acquirente si trova così costretto a lunghe trasferte con perdita di tempo e denaro per eseguire tagliandi a pagamento con modalità peraltro poco chiare.

IL COSTRUTTORE

L'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI ha avanzato una serie di proposte al costruttore dell'autocaravan in questione, **Etrusco, che fa parte del gruppo Erwin Hymer che comprende anche i marchi Bürstner, Carado, Bussola, Campo Croce, Dethleff, Elddi, Imero, Laika, Niesmann + Bischoff, Luce del sole.**

In particolare, abbiamo invitato il costruttore a consentire i tagliandi presso i concessionari dell'intero gruppo anziché della sola rete Etrusco in modo da evitare lunghe trasferte che fanno perdere tempo, soldi oltre a incidere in termini di maggior inquinamento e rischio di sinistri stradali.

Etrusco ha tuttavia ribadito che i tagliandi infiltrazione su veicoli del proprio marchio devono essere tassativamente eseguiti da officine di concessionari appartenenti alla rete vendita ufficiale Etrusco, indipendentemente dallo stabilimento di produzione dei veicoli.

Non solo, all'interno del loro gruppo non condividono in modo informatizzato le credenziali di accesso per la registrazione del tagliando, e disegni tecnici delle loro autocaravan per poter intervenire in caso di anomalie.

Incredibile scelta del gruppo.

Tutto ciò risulta ancora più incredibile se proviamo a cercare l'officina a noi più vicina tramite le opzioni di ricerca sul sito <https://www.etrusco.com/concessionari/> che prevedono la possibilità di selezionare l'officina in base alla distanza: 100 - 300 - 500 o 1.200 km.

In base alle ricerche svolte:

- se abiti a PALERMO devi attraversare la Sicilia per recarti a GRAVINA DI CATANIA,
- se abiti a BARI devi recarti a NAPOLI,
- se abiti in SARDEGNA devi traghettare in Continente,
- se abiti ad AOSTA devi recarti a OMEGNA oppure a BORGARETTO DI BEINASCO.

Lo ripeto, è incredibile che un cliente, oltre a pagare 130,00 euro, debba percorrere centinaia di chilometri perdendo tempo e denaro, rischiando incidenti stradali e inquinando l'ambiente.

Non solo, il documento inerente le operazioni di verifica per le infiltrazioni non specifica lo speciale tipo di isolante utilizzato, in quali parti lo spruzzano, in quale dose, se si tratta di materiale ignifugo o meno, se può compromettere l'accesso a qualche cablazione, né viene specificato l'apparecchio utilizzato per le misurazioni, che tipo di risultati fornisce e se ci sono parti del veicolo soggette a semplice controllo a vista. Abbiamo chiesto a Etrusco di fornire chiarimenti a riguardo: NON CI HANNO FORNITO DETTI DATI.

Visto che le infiltrazioni e i problemi inerenti alle impiantistiche interne a un'autocaravan sono ricorrenti, perché uno dovrebbe acquistare un loro prodotto dal valore di decine di migliaia di euro e poi trovarsi, solo per eseguire un tagliando a pagamento, a percorrere centinaia di chilometri per effettuarlo senza nemmeno sapere in dettaglio quale trattamento viene effettuato, quali attrezzature utilizzano e quali parti invece sono soggette a semplici controlli a vista?

Non parliamo poi se si tratta di un problema agli impianti interni (pompa acqua, luce, gas, frigo, boiler, stufa, centralina eccetera) che richiedono l'intervento specifico di un concessionario (che sono veramente pochi o peggio che richiedono l'intervento del costruttore che può essere anche all'estero).

PER EVITARE AMARE SORPRESE

Se vuoi installare sull'autocaravan un accessorio (esempio: *mobili, tendalino, antenne, scale esterne, serbatoio permanente GPL, portamoto e/o portasci e/o portabici e/o, portabagli a sbalzo posteriore, ammortizzatori ad aria eccetera*), anche se provvisti di omologazione autorizzata UE e/o CEE, rivolgiti a un'officina specializzata chiedendo di fornirti un preventivo che preveda:

- 1. il tipo e il costo dell'accessorio,**
- 2. il tempo e il costo per l'installazione,**
- 3. la dichiarazione che l'installazione sarà eseguita** rispettando le indicazioni del costruttore dell'autocaravan riguardo i punti di ancoraggio e che per tale installazione non è obbligatorio l'aggiornamento della Carta di Circolazione;
- 4. la dichiarazione che,** qualora le norme in vigore prevedano la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione, il pagamento è subordinato alla consegna della Carta di Circolazione aggiornata.
- 5. prima della partenza accertarsi che:**
 - il carico dev'essere sistemato distribuendo i pesi in modo equilibrato e assicurandoli bene per evitare il rischio di caduta degli stessi e/o di parte degli stessi;
 - le superfici estreme delle strutture non devono avere parti orientate verso l'esterno tali da poter agganciare inavvertitamente pedoni, ciclisti o motociclisti;
 - la sistemazione della bicicletta e/o moto non deve ridurre in alcun modo la visibilità del conducente o impedirgli la manovra;
 - i dispositivi di illuminazione non devono essere in alcun modo oscurati;
 - la targa di identificazione del veicolo dev'essere leggibile. Non è consentito replicare le targhe con dispositivi autocostruiti.

6. prestare attenzione alle coperture assicurative

La nostra quotidiana esperienza ha evidenziato che molti dedicano pochissimo tempo a quali rischi scaricare sulle Compagnie assicurative, dimenticando che tali investimenti possono evitare di trovarsi in drammatiche situazioni economiche.

La fretta di pagare una polizza assicurativa e la convinzione di aver trovato quella più economica fanno dimenticare di aggiornare e/o implementare le condizioni contenute nelle polizze che abbiamo in corso e/o nel caso di aver trovato una polizza più economica di verificare se chi la eroga non sia un truffatore, articolo pubblicato aprendo il numero 217 della rivista **inCAMPER** - www.incamper.org oppure per evitare che, al momento di un danno da risarcire, scoprire che un rischio non è compreso e/o che l'importo che ci liquideranno è inferiore alle aspettative. Per quanto detto, il consiglio è: verificare se la polizza prevede il rimborso totale e/o parziale e/o con dei limiti di importo e/o con degrado e/o con esclusioni, in caso di danni dei seguenti allestimenti: parabrezza, lunotti, finestre, finestrini, lucernari, oblò e botole di aerazione.

Attenzione, la polizza deve contenere la clausola che detti allestimenti sono assicurati a prescindere dal materiale con il quale sono stati costruiti e ovunque siano installati sull'autocaravan.

Importante è altresì che sia ben chiaro sulla polizza quale origine del danno rimborsano (esempio: danni da eventi atmosferici, danni da caduta di materiali da altri veicoli poi non identificati - in questo caso è indispensabile installare una dash cam che registra cosa avviene davanti durante la guida -, danni da effrazione per tentato furto, danni da effrazione per furto, atti vandalici).

ALCUNE UTILI PRECAUZIONI

PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE:

- il carico dev'essere sistemato distribuendo i pesi in modo equilibrato e assicurandoli bene per evitare il rischio di caduta degli stessi e/o di parte degli stessi;
- le superfici estreme delle strutture non devono avere parti orientate verso l'esterno tali da poter agganciare inavvertitamente pedoni, ciclisti o motociclisti;
- la sistemazione della bicicletta e/o moto non deve ridurre in alcun modo la visibilità del conducente o impedirgli la manovra;
- i dispositivi di illuminazione non devono essere in alcun modo oscurati;
- la targa di identificazione del veicolo dev'essere leggibile. Non è consentito replicare le targhe con dispositivi autocostruiti.

PRESTARE ATTENZIONE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

La nostra quotidiana esperienza ha evidenziato che molti dedicano pochissimo tempo a valutare quali rischi economici sia opportuno scaricare sulle Compagnie assicurative, dimenticando che tali investimenti possono evitare di trovarsi in drammatiche situazioni economiche. La fretta di sottoscrivere una polizza assicurativa o la convinzione di aver trovato quella più economica fanno dimenticare la necessità di aggiornare e/o integrare le coperture contenute nelle polizze che abbiamo in corso e/o nel caso di aver trovato una polizza più economica si trascura di verificare se chi la eroga non sia un truffatore, vedi l'articolo pubblicato aprendo il numero 217 della rivista **inCAMPER** - www.incamper.org e il video dal titolo "Nuove Direzioni - Io risparmio sull'Assicurazione, ma c'è chi paga ancora meno!" <https://youtu.be/53GT8pil3as> sul tema delle Polizze Contraffatte. Queste attenzioni sono indispensabili se vogliamo evitare, al momento di un danno da risarcire, di dover scoprire che un rischio non è compreso e/o che l'importo che liquideranno è inferiore alle aspettative. Per quanto detto, il consiglio è: verificare se la polizza prevede il rimborso totale e/o parziale e/o con dei limiti di importo e/o con degrado e/o con esclusioni, in caso di danni dei seguenti allestimenti: parabrezza, lunotti, finestre, finestrini, lucernari, oblò e botole di aerazione. **Attenzione**, la polizza deve contenere la clausola che detti allestimenti sono assicurati a prescindere dal materiale con il quale sono stati costruiti e ovunque siano installati sull'autocaravan. Importante è altresì che sia ben chiaro sulla polizza quale origine del danno rimborsano (esempio: danni da eventi atmosferici, danni da caduta di materiali da altri veicoli poi non identificati - in questo caso è indispensabile installare una dash cam che registra cosa avviene davanti durante la guida -, danni da effrazione per tentato furto, danni da effrazione per furto, atti vandalici).

PRIMA DI ENTRARE IN CIRCOLAZIONE STRADALE VERIFICA quanto pesa l'autocaravan perché il superamento del peso della massa massima consentita risultante dal punto F2 della Carta di Circolazione vieta di entrare in circolazione stradale.

Il pesare l'autocaravan ti consente di sapere quanto potrai caricarci sopra come persone, cose, acqua, carburante, GPL eccetera. Infatti, viaggiando in sovrappeso:

- a) non è ammessa alcuna tolleranza;
- b) gli organi deputati all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada possono comminare sanzioni amministrative. In alcuni casi segnalati, oltre alla sanzione pecuniaria, al proprietario o conducente del veicolo è stato altresì vietato di proseguire il viaggio con il veicolo oggetto di accertamento;
- c) l'impresa di assicurazione del veicolo in sovrappeso può esercitare nei confronti dell'assicurato la rivalsa per il risarcimento dei danni provocati a terzi o rifiutare il risarcimento in caso di garanzia diretta come a esempio la kasko;
- d) in caso di sinistro stradale, il proprietario e/o il conducente potrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale.

CARTA DI CIRCOLAZIONE

Al punto **J.1** essendo un'autocaravan deve esserci scritto categoria M1.

Al punto **REVISIONE** quando è stata effettuata, quindi, annotare quando eseguire la successiva.

Al punto **ELENCO PNEUMATICI AMMESSI** verificare se i dati trascritti corrispondono agli pneumatici montati.

Al punto **S.1** il numero posti compreso quello del conducente che possono essere ospitati a sedere nell'autocaravan.

Al punto **F2** la massa massima ammissibile del veicolo definita dal costruttore che non si può superare. Se è trascritta una massa ammissibile superiore ai 3.500 kg per guidare detto veicolo occorre avere una patente superiore alla B.

Le iniziative per guidare un'autocaravan over 35 q con patente B

Fino a oggi gli allestitori/venditori, ciclicamente rilanciano e rappresentano la possibilità della revisione del limite massimo di peso per la patente B per le autocaravan per innalzare a 4.250 kg la massa massima ammissibile per la guida di un'autocaravan con la patente B, omettendo di informare i clienti che:

1. su analogia richiesta, la Commissione Europea si era già espressa respingendola con lettera del 29 luglio 2010 inviata al nostro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (documento pubblicato a pagina 157 della rivista Nuove Direzioni n. 3, consultabile aprendo www.nuovedirezioni.it);
2. per aumentare la massa massima ammissibile dell'autocaravan serve ricevere l'autorizzazione del costruttore/allestitore alla trasformazione (*cosa quasi impossibile perché gli allestitori di autocaravan vogliono vendere le loro autocaravan nuove*) e, se ricevuta, occorre passare il collaudo all'Ufficio della Motorizzazione Civile. Nel passato alcuni camperisti, possedendo la patente superiore alla B, avevano chiesto al costruttore della loro autocaravan di inviargli l'autorizzazione alla modifica per portare la loro autocaravan a 4.250 kg, ricevendone un rifiuto;
3. rari camperisti in possesso di patente superiore alla B che sono riusciti a trasformare la massa massima ammissibile da 35 q a oltre, subendo sia le spese per detta trasformazione sia il **crolo del loro investimento** non trovando acquirenti provvisti di patente superiori alla B;
4. se la richiesta di innalzare a 4.250 kg la massa massima ammissibile per la guida di un'autocaravan con la patente B diventasse realtà, comporterebbe un danno agli attuali proprietari di autocaravan **non dotate dell'autorizzazione del costruttore per l'innalzamento della massa massima ammissibile** perché vedrebbero crollare il valore di mercato della loro autocaravan stante che, **il possedere una patente C, non autorizza l'entrare in circolazione stradale un'autocaravan che supera la massa massima ammissibile** di 3,5 t. Infatti, superare la massa massima ammissibile trascritta nella Carta di Circolazione comporta l'essere fermati, contravvenzionati, subire il fermo del veicolo nonché, e in caso di incidenti si hanno responsabilità, amministrative, assicurative, penali e civili. Specifiche informazioni aprendo www.incamper.org rivista numero 173, 174, 176, 179, 204, 206 e www.nuovedirezioni.it rivista numero 24 e 55.



Numero Articolo

206	Autocaravan e Sicurezza Stradale
204	Pneumatici vecchi e i 4 stagioni
181	Pneumatici difformi
179	Pneumatici e freni
176	Autocaravan & pneumatici
173	Autocaravan in sovrappeso
174	Autocaravan: sovrappeso e scoppio pneumatici
158	Pneumatici invernali

Numero Articolo

154	Scoppio pneumatici
110	I pneumatici: gonfiarli è... scienza e sicurezza nel quotidiano
107	Vestito vecchio ma scarpe nuove
98	Aderenza in inverno
95	Pneumatici per la sicurezza
73	La sicurezza dipende anche dagli pneumatici
71	Sicurezza e pneumatici
8	Pneumatici & sicurezza

FURTI. È EMERGENZA PERCHÉ

- L'essere sorpresi a delinquere è abbastanza raro.
- La fuga vede raramente l'inseguimento e la cattura.
- L'essere arrestati non comporta la sicura detenzione.

IN CASO DI FURTO DELL'AUTOCARAVAN

Presentare tempestivamente denuncia all'autorità competente e all'assicurazione, segnalando anche ai siti Internet:

www.carabinieri.it

www.poliziadistato.it

www.guardiadifinanza.it

www.agenziadogane.gov.it

www.vehicle-documents.it

www.targhe.org

Comunicare via email a:

info@incamper.org

RICORDARSI DI COMPLETARE LA DENUNCIA CON I SEGUENTI DATI:

- cognome e nome del proprietario/a dell'autocaravan
- indirizzo completo del proprietario/a dell'autocaravan
- telefoni ai quali segnalare il ritrovamento di quanto rubato
- autocaravan tipo
- anno costruzione
- targata
- l'autocaravan era stata parcheggiata in
- dal giorno circa alle ore
- era stata chiusa a chiave
- era inserito l'allarme tipo
- vi siete accorti del furto il giorno alle ore
- quali esiti dell'effrazione, a terra avete rilevato la presenza di
- denuncia fatta il a
- avete effettuato un sopralluogo nella zona rilevando la presenza di telecamere ubicate in
..... di proprietà di
- l'autocaravan era assicurata con la Compagnia
- l'autocaravan era assicurata contro il furto per un valore di
- elenco degli oggetti rubati e relativo valore
- le fotografie che avevate fatto sia all'esterno sia all'interno dell'autocaravan

COME ESSERE UTILI IN CASO DI FURTO DI UN'AUTOCARAVAN

Se vedete un veicolo rubato mentre guidate e/o siete in sosta non vi avvicinate ma controllate a distanza.

Chiamare il 112 per un intervento tempestivo. Avvisare il camperista chiamando il numero

Se venite a conoscenza del furto di un'autocaravan, stampate il messaggio e tenetelo sul cruscotto in modo che altri camperisti lo leggano e possano attivarsi nelle ricerche.

Quando si porta il cane a passeggio controllare i parcheggi e le strade.

Rilanciare il messaggio del furto a quanti camperisti avete in rubrica email.

COMPORAMENTI BASILARI PER PREVENIRE I FURTI

1. Chi parcheggia l'autocaravan vicino all'abitazione, per evitare furti e/o danneggiamenti, deve spostarla come minimo ogni settimana, in modo da non farla apparire come abbandonata, quindi facile preda.
2. Installare due blocchi meccanici, per i pedali e per il volante.
3. Togliere sempre le chiavi dal cruscotto, anche per brevi soste di rifornimento: sembra incredibile, ma molte autocaravan sono state rubate da ladri che aspettavano che il guidatore scendesse a fare due passi lasciando la porta aperta e le chiavi nel cruscotto.
4. Non parcheggiare a ridosso di altre autocaravan perché attirano i ladri che si sentono coperti dalle pareti delle rispettive autocaravan.
5. Evitare di parcheggiare in zone degradate.
Parcheggiare vicino a villette, caserme, chiese.
6. Parcheggiare l'autocaravan sempre in posizione di partenza sia perché non si devono fare manovre in caso di partenza improvvisa, sia perché disincentiva il furto, in quanto le portiere anteriori sono sempre bene in vista.
7. Se non si ha installata una cassaforte di sicurezza, suddividere i vari oggetti di valore in punti diversi e poco visibili all'interno dell'autocaravan.
8. Non lasciare nella cabina di guida oggetti in bella vista ma chiudere sempre le tendine: vedere oggetti all'interno del veicolo incentiva il furto.
9. Dopo aver cenato, per dormire, spostarsi di almeno un chilometro in altro luogo. In questo modo, se qualche malintenzionato dovesse avervi monitorato, quando ritornerà per delinquere, avrà l'amara sorpresa di non trovare la vostra autocaravan.
10. È molto utile annotare su un foglietto, da tenere a portata, le coordinate GPS del luogo ove vi trovate e il rispettivo indirizzo (se siete in parcheggi stradali, nome della strada e il chilometro di riferimento), e se vi trovate all'estero, nella giusta dizione. In tal modo, in caso di urgente necessità, specialmente notturna, si eviterà il consueto panico, permettendo a chi dovrà assistervi di raggiungervi il più rapidamente possibile.
11. Nella notte bloccare le portiere anteriori collegandole tra loro con un cordino di acciaio e/o cinghia. La maggior parte dei ladri entra da queste portiere.
12. Attivare l'allarme perimetrale, che sarebbe utile fosse installato.
13. Attivare il sensore di gas soporiferi, che sarebbe utile fosse installato.
14. Nel caso di furto, anche parziale, presentate sempre denuncia affinché le Forze di Polizia abbiano una mappa dei furti e possano predisporre gli opportuni interventi d'indagine e prevenzione.
15. Ricordarsi di annotare sull'agenda il numero di Polizza garanzia atti vandalici e la relativa scadenza.

INSTALLAZIONI ED ESPEDIENTI PER PREVENIRE I FURTI

L'autocaravan è allestita senza prevedere particolari protezioni contro lo scasso, pertanto è indispensabile:

1. Installare un allarme antifurto.
2. Se l'autocaravan è nuova, valutare l'installazione dell'allarme satellitare.
3. Attivare SEMPRE l'antifurto.
4. Per impedire il furto completo dell'autocaravan è utile far installare un interruttore elettrico che escluda l'accensione dal cruscotto e/o un interruttore meccanico che blocchi l'afflusso di carburante dal serbatoio.
5. Scoraggia il ladro il vedere incisi sui vetri della cabina il numero di serie del motore oppure vederlo scritto con pennarello indelebile.
6. Ha successo l'installazione di 6 economici led sul cruscotto, attivabili da un interruttore, perché evidenziano da lontano che l'autocaravan è protetta. Un "finto" antifurto che allontana gli sbandati che si avvicinano al veicolo perché è molto percettibile, al contrario del tradizionale antifurto che è dotato di un solo led e, nella maggior parte dei casi, ubicato in modo non molto percettibile dall'esterno.
7. Utili i dispositivi quali: bloccasterzo, bloccapedali, bloccaruote.
8. Dipingere sul tetto i dati della targa è un utile sistema d'identificazione visibile dall'alto affinché un elicottero, in caso di furto dell'autocaravan, possa facilmente individuarla nel traffico e/o in un parcheggio.

FURTO, INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI: I PUNTI DA NON DIMENTICARE

1. Conservare il Certificato di proprietà (CdP) o foglio complementare a casa (non sull'autocaravan), perché, qualora fosse rubato insieme con l'autocaravan, falsificarne la firma sarebbe semplicissimo.
2. Conservare la fattura dell'acquisto dell'autocaravan.
3. Ogni anno il valore dell'autocaravan è quello indicato in EUROTAX BLU.
4. Presentare all'assicuratore l'elenco degli accessori fatti installare successivamente e la fotocopia dei relativi scontrini fiscali e/o fatture.
5. Redigere un elenco dettagliato (tipo oggetto, data di acquisto, numero scontrino e/o fattura ecc.) di quanto è a bordo dell'autocaravan, tenendo nella propria abitazione sia l'elenco sia le fatture e/o scontrini in originale di quanto supera il valore di 50,00 euro.
6. Fotografare sia l'esterno sia l'interno dell'autocaravan.
7. Chiudere sempre a chiave l'autocaravan, inserendo sempre l'allarme antifurto.

FURTO DENTRO L'AUTOCARAVAN E/O DANNI ALL'AUTOCARAVAN

Per poter intervenire in modo concreto, e stampare sulla rivista gli opportuni suggerimenti, è essenziale ricevere i seguenti dati:

- cognome e nome del proprietario/a dell'autocaravan
- indirizzo completo del proprietario/a dell'autocaravan
- telefoni ai quali segnalare il ritrovamento di quanto rubato
- autocaravan tipo
- anno costruzione
- targa
- l'autocaravan era stata parcheggiata in:
- dal giorno
- alle ore circa
- era stata chiusa a chiave?
- era inserito l'allarme tipo
- vi siete accorti del furto il giorno
- alle ore
- quali esiti dell'effrazione, a terra avete rilevato la presenza di
- denuncia fatta il giorno a
- avete effettuato un sopralluogo nella zona rilevando la presenza di telecamere ubicate in
- di proprietà di
- l'autocaravan era assicurata con la Compagnia
- l'autocaravan era assicurata contro il furto per un valore di
- elenco degli oggetti rubati e relativo valore

Come consigliato dall'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, al fine di facilitare il lavoro del perito liquidatore del danno e per evitare onerosi contenziosi:

- a) redigere un elenco dettagliato (tipo oggetto, data di acquisto, numero scontrino e/o fattura, ecc.) di quanto era a bordo dell'autocaravan, tenendo nella propria abitazione sia l'elenco sia le fatture e/o scontrini in originale di quanto supera il valore di 50,00 euro.
- b) fotografare sia l'esterno sia l'interno dell'autocaravan, consegnandole all'assicurazione in caso di denuncia.
- c) segnalare al perito dell'assicurazione dov'era possibile visionare il mezzo.
- d) consegnare le chiavi (le due originali) all'assicurazione contestualmente alla presentazione della denuncia.

VEICOLI DI INTERESSE STORICO

Il punto sulle normative per trasformare l'autocaravan

Articolo estratto dalla rivista inCAMPER numero 186 settembre-ottobre 2018

Poiché le leggi non sono ben comprensibili ai cittadini, è nostro diritto/dovere rispiegare la problematica dei veicoli di interesse storico, anche se l'abbiamo già affrontata e pubblicata su questa rivista, senza peraltro ricevere alcuna correzione, nei numeri: 114 (pagine 22-25), 121 (pagine 98-99), 154 (pagine 6-7) e 165 (pagine 12-13), gratuitamente consultabili aprendo www.incamper.org. Ora, visto che negli ultimi anni la vendita in Italia del nuovo è stata mediamente di 4.000 unità e che la maggior parte delle vendite delle autocaravan riguarda l'usato, riteniamo opportuno chiarire alcuni aspetti in modo sintetico. Ad avviso di chi scrive non conviene trasformare un'autocaravan in veicolo di interesse storico per i seguenti motivi:

1. al risparmio di una bassa tassa di circolazione, ove esistesse a livello regionale, si contrappone l'iscrizione a una associazione di settore e quanto ne segue;
2. il valore dell'autocaravan quale veicolo di interesse storico, contrariamente agli altri veicoli, non esiste, perché chi l'acquista non lo fa per avere un veicolo storico ma perché non se ne può permettere una nuova o seminova;
3. vendere un'autocaravan quale veicolo di interesse storico è veramente difficile;
4. non rinnovare quale veicolo di interesse storico comporta di doversi recare alla Motorizzazione per revisione e/o collaudo, poiché, in mancanza, di ciò, non la si può utilizzare;
5. la tariffa assicurativa per le autocaravan è abbastanza bassa, e grazie alla Vittoria Assicurazioni S.p.A., al nuovo cliente senza sinistri negli ultimi 5 anni, la RCA comprensiva d'imposte e contributo SSN, va da un minimo di 127 a un massimo di 282 euro l'anno (*dipende dalla provincia di residenza del proprietario dell'autocaravan*). È bene ricordare che alcune compagnie che assicurano l'autocaravan quale veicolo di interesse storico, non precisano in modo chiaro al camperista quali sono le effettive coperture e in quali casi sono attive; pertanto per non avere poi amare sorprese è meglio che l'autocaravan non sia veicolo di interesse storico.



Vecchia autocaravan

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI VEICOLI STORICI

La circolazione può essere consentita anche se un determinato veicolo viene cancellato dal registro dei veicoli storici, a condizione che la revisione risulti non scaduta e che ci siano tutte le caratteristiche di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni con riferimento particolare all'art. 79 del CDS ("Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione"). La cancellazione dal registro potrebbe comportare il ritiro dell'immatricolazione per quei veicoli che sono stati reimmessi in circolazione grazie alla visita e prova supportata dal possesso del certificato di rilevanza storica. Non si tratta di quelli che già circolavano e che hanno ottenuto l'iscrizione nel corso della validità della loro immatricolazione.



Autocaravan tamponata da piccola autovettura



Nella sequenza, prove crash: rarissime per le autocaravan (foto1)

I veicoli di interesse storico sono soggetti a revisione come i veicoli ordinari, come stabilisce l'art. 9, comma 1, del decreto 17/12/2009 e l'essere iscritti al registro non li dispensa da tale obbligo. I veicoli di interesse storico, per la propria e altrui sicurezza stradale, sono sottoposti a una revisione molto accurata, giustificata dai seguenti motivi:

- l'autocaravan non è ignifuga e ha a bordo l'erogazione di gas ed elettricità;
- nella maggior parte dei casi viaggia inconsapevolmente in sovrappeso, e quasi sicuramente con il carico sbilanciato sugli assi;
- effettua lunghi viaggi, in particolare in autostrada, dove è essenziale che siano al top gli pneumatici, gli specchi retrovisori, i sistemi d'illuminazione, le sospensioni, gli ammortizzatori e i freni;
- le autocaravan, non essendo sottoposte a prove crash, non garantiscono una sufficiente solidità strutturale; infatti, è sufficiente sbattere in un ramo di 8 cm di diametro per vedersi strappar via la mansarda. E anche il tamponamento da parte di un'autovettura può bastare per essere distrutte come abbiamo pubblicato sul numero 161 pagine 18-19;
- gli ancoraggi di tutto il materiale installato all'interno (comprese le chiusure), non essendo stati sottoposti a prove di trazione sui tre lati, non garantiscono la necessaria affidabilità. Infatti, è successo che siano caduti, sia in viaggio sia in sosta, come abbiamo documentato anche su questa rivista.



Nella sequenza, prove crash: rarissime per le autocaravan (foto2)



ENTRA IN AZIONE
Passando dalla condivisibilità
alla condivisione attiva



Al fine di proseguire nelle battaglie quotidiane per conseguire altre vittorie, che ci porteranno a festeggiare quella finale, non solo serve la tua iscrizione ma è essenziale che convinci a iscriverti anche un solo camperista.

RICORDA AI CAMPERISTI CHE:

1. serve la loro partecipazione, perché ogni battaglia richiede enormi risorse economiche;
2. per partecipare alla "vittoria finale" basta versare anche soli 20 euro, se si ha una mail, oppure soli 35 euro. Basta solo un minuto per aprire www.coordinamentocamperisti.it e cliccare su PayPal (commissione a carico dell'associazione) oppure effettuando un bonifico sul nostro IBAN IT11D0303202805010000091123;
3. siamo in azione solo grazie al contributo derivante dalle iscrizioni: infatti, NON riceviamo finanziamenti pubblici, NON fruiamo di agevolazioni fiscali, NON vendiamo beni e/o servizi, NON incassiamo per pubblicità e/o altro;
4. associandosi entro potrà ricevere IN OMAGGIO la tessera del TOURING CLUB ITALIANO e undici numeri della rivista TOURING (omaggio riservato ai primi 20.000 associati).



COSA FARE QUANDO: PARCHEGGI E RITORNI AL PARCHEGGIO CONSEGNI IL TUO VEICOLO AD ALTRI E NE RIENTRI IN POSSESSO

Con il cellulare filma e scatta delle foto al contachilometri, ai quattro lati e alla parte superiore del veicolo.

Inoltre, quando sosti, posizionati a ognuno dei quattro angoli del parcheggio per effettuare una panoramica, filmando e fotografando (in quest'ultima precauzione attivando, tra le opzioni della fotocamera, la "filigrana" con data e ora dello scatto). Filma e/o fotografa anche la segnaletica stradale verticale ivi presente.

Avrai dedicato pochi minuti che si riveleranno utilissimi qualora:

- ricevesti una contravvenzione quando invece avevi parcheggiato nel rispetto del Codice della Strada;
- in quale data e orario hai rinvenuto un danno al veicolo;
- il periodo e i chilometri nei quali il veicolo non era in tuo possesso.

**QUANDO PARCHEGGI L'AUTOCARAVAN
ESPONI SUL CRUSCOTTO
ALL'INTERNO DEL PARABREZZA
IL NOSTRO TAGLIANDO
CHE TI DISTINGUE DAGLI ALTRI**



www.incamper.org



CAMPER

è rivista dal 1988

edita dall'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI



Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it



50125 FIRENZE via di San Niccolò 21 - 055 2469343 - 328 8169174
info@coordinamentocamperisti.it - ancc@pec.coordinamentocamperisti.it